

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1444 DELLA COMMISSIONE**dell'11 luglio 2023****che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Apertura**

- (1) Il 14 novembre 2022 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «RPC») e della Turchia («i paesi interessati») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («avviso di apertura»).
- (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 30 settembre 2022 da Laminados Losal S.A.U. («il denunciante») per conto dell'industria dell'Unione di piatti a bulbo in acciaio, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2. Registrazione

- (3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, la Commissione dovrebbe registrare le importazioni oggetto di un'inchiesta antidumping durante il periodo di comunicazione preventiva, a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova, ai sensi dell'articolo 5, del fatto che i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera c) o d), del regolamento di base non sono soddisfatti.
- (4) Il denunciante non ha chiesto la registrazione e la Commissione ha constatato che i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base non erano soddisfatti. Oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, in seguito non è stato rilevato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni.
- (5) Per i motivi esposti alla sezione 4.3.1, la Commissione ha deciso di cumulare le importazioni dai paesi interessati ai fini dell'analisi descritta ai considerando precedenti. Da un'analisi dei dati estratti dalla banca dati Surveillance e dei dati forniti dai produttori esportatori dei paesi interessati che hanno collaborato è emerso che il volume cumulativo delle importazioni dai paesi interessati durante i primi quattro mesi interi (da dicembre 2022 a marzo 2023) dopo l'apertura dell'inchiesta è diminuito del 2 % rispetto agli stessi mesi nel periodo dell'inchiesta. Le importazioni medie mensili dai paesi interessati durante i primi quattro mesi dopo l'apertura dell'inchiesta sono diminuite del 15 % rispetto alle importazioni medie mensili durante il periodo dell'inchiesta. Durante il periodo di comunicazione preventiva la Commissione non ha pertanto disposto la registrazione delle importazioni di piatti a bulbo in acciaio a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di piatti a bulbo originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia (GU C 431 del 14.11.2022, pag. 11).

1.3. Parti interessate

- (6) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all'inchiesta. Inoltre la Commissione ha espressamente informato il denunciante, i produttori esportatori noti, le autorità della RPC e della Turchia, gli importatori, fornitori e utilizzatori noti, gli operatori commerciali, nonché le associazioni notoriamente interessate all'apertura dell'inchiesta, invitandoli a partecipare.
- (7) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.4. Osservazioni in merito all'apertura

- (8) In seguito all'apertura sono pervenute osservazioni dal governo della Turchia, dal produttore esportatore turco Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş («Özkan Demir»), dall'utilizzatore dell'Unione Fincantieri S.p.A («Fincantieri») e dall'importatore indipendente Baglietto s.r.l. («Baglietto»).
- (9) Il governo della Turchia e Fincantieri hanno entrambi sostenuto, tra l'altro, che la denuncia si basava eccessivamente su informazioni riservate, in particolare per quanto riguarda il livello di dettaglio degli indicatori microeconomici dell'industria dell'Unione, nonché su alcuni allegati della denuncia. Entrambi hanno sostenuto che la versione non riservata non era quindi sufficiente per consentire alle parti di presentare osservazioni significative sugli indicatori di pregiudizio e sulle asserzioni contenute nella denuncia.
- (10) L'articolo 19 del regolamento di base autorizza la protezione di informazioni di natura riservata nei casi in cui la divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale l'ha ottenuta. Poiché la denuncia riguarda soltanto le informazioni relative all'unico produttore dell'Unione o le informazioni relative a tale produttore dell'Unione assieme a informazioni e statistiche accessibili al pubblico, per motivi di riservatezza il denunciante ha fornito le cifre pertinenti in intervalli significativi. Analogamente, il denunciante ha fornito una versione non riservata degli allegati o una sintesi significativa delle informazioni fornite. La Commissione ha ritenuto pertanto che la versione non riservata della denuncia, disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate, contenesse tutti gli elementi di prova essenziali e le sintesi non riservate dei dati trasmessi in via riservata, che consentono alle parti interessate di esercitare correttamente i loro diritti di difesa. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
- (11) Il governo della Turchia e Fincantieri si sono entrambi opposti all'inclusione nell'analisi del pregiudizio dei dati relativi a Laminorul SA («Laminorul»), un produttore rumeno di piatti a bulbo in acciaio, che è fallita e ha cessato la produzione durante il periodo in esame. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, a seguito del suo fallimento, Laminorul è stata acquisita da un'altra società, ma non ha ripreso la produzione di piatti a bulbo in acciaio. Secondo il governo della Turchia e Fincantieri, i dati disponibili relativi a Laminorul non avrebbero dovuto essere inclusi nei dati presentati nella denuncia, poiché tale società è fallita e non produce più piatti a bulbo in acciaio. La denuncia non avrebbe pertanto dovuto considerare Laminorul come parte dell'industria dell'Unione.
- (12) La Commissione ha tuttavia ritenuto che Laminorul facesse ancora parte dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame, anche se non per l'intero periodo. Per tale motivo, il denunciante ha correttamente incluso nella denuncia i dati di Laminorul e ha rappresentato in modo accurato la situazione dell'industria dell'Unione nei periodi pertinenti. Inoltre, i dati presentati nella denuncia hanno dimostrato che la maggior parte degli indicatori mostrava tendenze simili, a prescindere dal fatto che Laminorul fosse inclusa o meno nell'analisi. In ogni caso, nella sua analisi la Commissione ha indicato, ove possibile, l'effetto dei dati di Laminorul sulla situazione di pregiudizio per l'industria dell'Unione per il periodo in esame nel presente regolamento.
- (13) Il governo della Turchia e Özkan Demir hanno presentato osservazioni su diversi indicatori di pregiudizio illustrati nella denuncia, sostenendo che alcuni di essi non indicavano una situazione pregiudizievole per l'industria dell'Unione o che tale pregiudizio potrebbe essere stato causato da fattori diversi dalle importazioni dai paesi interessati.

- (14) A tale riguardo la Commissione ha ricordato che l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base afferma che la denuncia deve contenere le informazioni relativamente alle variazioni del volume delle importazioni asseritamente oggetto di dumping, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato dell'Unione e alla conseguente incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione quale risulta dai fattori e dagli indicatori attinenti (non necessariamente tutti). La denuncia conteneva tali informazioni che indicavano l'esistenza di un pregiudizio e di un nesso di causalità con le importazioni dai paesi interessati. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che la denuncia contenesse elementi di prova sufficienti a dimostrare un pregiudizio e un nesso di causalità e ha pertanto respinto l'argomentazione.
- (15) Altre osservazioni specifiche sul pregiudizio, sul nesso di causalità e sull'interesse dell'Unione, che non erano direttamente collegate all'apertura, sono trattate nelle sezioni pertinenti (sezioni 4, 5 e 7) in appresso.

1.5. Campionamento

- (16) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

Campionamento dei produttori dell'Unione

- (17) Dato il numero limitato di produttori di piatti a bulbo in acciaio nell'Unione, la Commissione ha annunciato nell'avviso di apertura che avrebbe messo dei questionari a disposizione degli unici due produttori noti dell'Unione. Di questi due produttori, solo Laminados Losal, S.A.U. (il denunciante) ha risposto al questionario. Il secondo produttore dell'Unione, Olifer s.p.l. («Olifer»), che rappresenta il [15-25] % della produzione dell'Unione, non si è manifestato durante l'inchiesta. La Commissione non ha pertanto fatto ricorso al campionamento, ma ha utilizzato i dati in possesso del denunciante e ha stimato i dati relativi a Olifer e Laminorul, se del caso, come illustrato al considerando 147.

Campionamento degli importatori

- (18) Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
- (19) Solo un importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere incluso nel campione. La Commissione ha pertanto deciso di non ricorrere al campionamento.

Campionamento dei produttori esportatori della RPC

- (20) Al fine di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea a individuare e/o contattare altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.
- (21) Un produttore esportatore della RPC, Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd., ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere incluso nel campione. La Commissione ha pertanto deciso che non fosse necessario ricorrere al campionamento.

Campionamento dei produttori esportatori della Turchia

- (22) Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Turchia a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre invitato la Missione della Turchia presso l'Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.
- (23) Un produttore esportatore della Turchia ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere incluso nel campione. La Commissione ha pertanto deciso che non fosse necessario ricorrere al campionamento.

1.6. Risposte al questionario e visite di verifica

- (24) La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative in Cina ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Non è pervenuta alcuna risposta. La Commissione ha quindi informato la missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea in merito alla sua intenzione di utilizzare i dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. Non sono pervenute osservazioni al riguardo.
- (25) La Commissione ha pubblicato online ⁽³⁾ i questionari per i produttori esportatori, gli importatori indipendenti e i produttori dell'Unione.
- (26) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:
- produttore dell'Unione
- Laminados Losal S.A.U., Gernika, Spagna
- utilizzatore
- Fincantieri S.p.A, Monfalcone e Trieste, Italia
- produttore esportatore della Turchia
- Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş, Aliağa/İzmir, Turchia
- (27) In considerazione dell'epidemia di COVID-19 e delle misure di confinamento adottate, la Commissione ha effettuato un controllo incrociato a distanza del seguente produttore esportatore cinese:
- Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd., RPC

1.7. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (28) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 e il 30 settembre 2022 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

2. PRODOTTO OGGETTO DELL'INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto oggetto dell'inchiesta

- (29) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da piatti a bulbo di acciai non legati di ampiezza fino a 204 mm («piatti a bulbo in acciaio»). I piatti a bulbo in acciaio sono utilizzati principalmente nell'industria della cantieristica navale per costruire strutture in acciaio per navi da crociera, traghetti, navi militari e navi mercantili. I piatti a bulbo in acciaio possono essere utilizzati anche nella costruzione di piattaforme offshore e rotaie a guida, ma nell'Unione tale applicazione riguarda solo quantità trascurabili («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).

2.2. Prodotto in esame

- (30) Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell'inchiesta originario della Repubblica popolare cinese e della Turchia, attualmente classificato con i codici NC ex 7216 50 91 (codici TARIC 7216 50 91 10) («il prodotto in esame»).

⁽³⁾ <https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2640>

2.3. Prodotto simile

- (31) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
- il prodotto in esame esportato nell'Unione;
 - il prodotto oggetto dell'inchiesta fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC e della Turchia e
 - il prodotto oggetto dell'inchiesta fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (32) La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.4. Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

- (33) Non sono state avanzate contestazioni riguardanti la definizione del prodotto.

3. DUMPING

3.1. Cina

3.1.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

- (34) In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta, che evidenziano l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la Cina, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l'inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
- (35) Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l'eventuale applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Cina a fornire le informazioni riguardanti i fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione dei piatti a bulbo in acciaio. Un produttore esportatore, Changshu Longteng Special Steel Co, Ltd., ha presentato le informazioni pertinenti. Inoltre, per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC.
- (36) Inoltre, al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura, la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Entro la scadenza fissata non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell'esistenza di distorsioni significative in Cina. La Commissione ha invitato il governo della RPC a presentare osservazioni sull'applicazione dell'articolo 18. Non sono pervenute osservazioni al riguardo.
- (37) Al punto 5.3.2. dell'avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, la Turchia avrebbe potuto costituire un paese terzo rappresentativo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri possibili paesi rappresentativi appropriati conformemente ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.
- (38) Il 24 gennaio 2023 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («la prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali le materie prime, il lavoro e l'energia impiegati nella produzione dei piatti a bulbo in acciaio, sulla base dei dati forniti da Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd., unico produttore esportatore del prodotto in esame situato nella RPC che ha collaborato. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato la Turchia come paese rappresentativo appropriato. La Commissione ha ricevuto osservazioni dal produttore esportatore Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. in merito alla prima nota.

- (39) Il 3 aprile 2023, dopo aver analizzato le osservazioni ricevute e ulteriori informazioni fornite da Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd., la Commissione ha informato le parti interessate con una seconda nota («la seconda nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, con la Turchia come paese rappresentativo. La Commissione ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base dei dati forniti da un produttore nel paese rappresentativo, ossia Kocaer Çelik Sanayi. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e le ha ricevute da Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd.
- (40) Dopo aver esaminato le osservazioni e le informazioni pervenute in relazione alla seconda nota, la Commissione ha concluso in via provvisoria che la scelta della Turchia come paese rappresentativo dal quale acquisire prezzi e costi esenti da distorsioni per la determinazione del valore normale era appropriata. I motivi alla base di tale scelta sono descritti in ulteriore dettaglio nella sezione 3.4.

3.1.2. Valore normale

- (41) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».
- (42) Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «qualora sia accertato [...] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti».
- (43) Come ulteriormente spiegato in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

3.1.2.1. Esistenza di distorsioni significative

- (44) Nell'ambito di recenti inchieste relative al settore siderurgico nella RPC ⁽⁴⁾, la Commissione ha rilevato l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.
- (45) In tali inchieste la Commissione ha constatato l'esistenza nella RPC di un intervento pubblico sostanziale che ha per effetto di falsare l'efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato ⁽⁵⁾. In particolare, la Commissione ha concluso che nel settore siderurgico, che fornisce la principale materia prima per fabbricare il prodotto oggetto dell'inchiesta, il governo della RPC non solo continua a detenere un livello elevato di controllo ai

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, del 26 ottobre 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 149); regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 della Commissione, del 24 gennaio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 16 del 25.1.2022, pag. 36); regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione, del 15 dicembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate torri eoliche industriali in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 450 del 16.12.2021, pag. 59); regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, del 16 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 145).

⁽⁵⁾ Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 80; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 208; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 59; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 149 e 150.

sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base ⁽⁶⁾, ma è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base ⁽⁷⁾. La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Nel complesso, il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti ⁽⁸⁾. La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d'uso dei terreni nella RPC ⁽⁹⁾. Analogamente, la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore siderurgico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base ⁽¹⁰⁾, nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l'accesso al capitale da parte delle imprese della RPC ⁽¹¹⁾.

- (46) Come avvenuto nelle inchieste precedenti relative al settore siderurgico nella RPC, nella presente inchiesta la Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della RPC, data l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella denuncia, nonché nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale ⁽¹²⁾ («la relazione»), che si basa su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha comportato l'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore rilevante, compreso quello dei piatti a bulbo in acciaio. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l'esistenza di distorsioni significative nella RPC, come constatato anche nell'ambito di precedenti inchieste da essa condotte a tale riguardo.

⁽⁶⁾ Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 192; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 46; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 115 e 118.

⁽⁷⁾ Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 66; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 193 e 194; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 47; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, e regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 119 a 122. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese statali, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti, dall'altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve predisporre le condizioni necessarie per le attività dell'organizzazione di partito. Risulta che, in passato, tale requisito non sia stato sempre seguito o rigorosamente applicato. Tuttavia, almeno dal 2016, il PCC ha rafforzato la propria volontà di controllare le decisioni commerciali nelle imprese statali per una questione di principio politico. Risulta inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina del partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, con una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l'ultima parola sulle decisioni commerciali all'interno delle rispettive società. Tali norme sono di applicazione generale in tutta l'economia cinese, in tutti i settori, compreso quello dei produttori di prodotti oggetto dell'inchiesta e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

⁽⁸⁾ Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 68; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando da 195 a 201; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando da 48 a 52; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 123 a 129.

⁽⁹⁾ Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 74; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 202; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 53; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 130 e 133.

⁽¹⁰⁾ Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 75; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 203; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 54; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 134 e 135.

⁽¹¹⁾ Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 76; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 204; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 55; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 136 e 145.

⁽¹²⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2017) 483 final/2, del 20.12.2017, disponibile all'indirizzo: [https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD\(2017\)483&lang=it](https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=it).

- (47) Secondo quanto asserito nella denuncia, l'intera economia cinese è ampiamente influenzata e interessata da vari interventi di vasta portata del governo della RPC o di altre autorità pubbliche a diversi livelli amministrativi e del mercato, in considerazione dei quali i prezzi e i costi sul mercato interno dell'industria siderurgica cinese non possono essere utilizzati nella presente inchiesta.
- (48) Più nello specifico, la denuncia ha rilevato che nel contesto della dottrina della «economia di mercato socialista» contenuta nella costituzione della RPC, dell'onnipresenza del partito comunista cinese («PCC») e della sua influenza sull'economia mediante iniziative di pianificazione strategica, come il 13° e il 14° piano quinquennale, l'ingerenza del governo assume varie forme, in particolare di tipo amministrativo, finanziario e normativo.
- (49) La denuncia forniva esempi di elementi che indicano l'esistenza di distorsioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), dal primo al sesto trattino, del regolamento di base. Facendo riferimento alle precedenti inchieste della Commissione nel settore siderurgico, alla relazione, nonché a ulteriori fonti, il denunciante ha osservato in particolare quanto segue:
- lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l'agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato. In ragione dell'elevato livello di intervento pubblico nel settore siderurgico, che si riflette nel 13° piano quinquennale per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico, e della quota elevata di imprese di proprietà dello Stato in tale settore, anche i produttori di acciaio di proprietà privata non hanno la possibilità di operare a condizioni di mercato. In quanto tale, il mercato dell'acciaio, e quindi il settore dei piatti a bulbo in acciaio, sono in larga misura serviti da imprese che sono di proprietà e operano sotto il controllo e la supervisione strategica del governo della RPC;
 - l'industria siderurgica è considerata un settore fondamentale dell'economia cinese e un pilastro nazionale dal governo della RPC, e in quanto tale gode di un sostegno particolare. L'attuale problema della sovraccapacità è probabilmente l'esempio più lampante delle implicazioni delle politiche del governo della RPC per il settore e delle distorsioni che ne derivano;
 - quasi la metà di tutte le società del settore siderurgico cinese è costituita da imprese di proprietà dello Stato e quattro dei dieci maggiori produttori mondiali di acciaio rientrano in questa categoria, il che conferisce a tali imprese un ruolo dominante nel mercato dell'acciaio. Di conseguenza, vi è un significativo intervento dello Stato sul costo delle materie prime nel settore siderurgico, più specificamente nel settore della costruzione navale in acciaio e dei piatti a bulbo in acciaio, da cui derivano distorsioni nei prezzi dell'acciaio. Il 13° piano quinquennale ha definito la costruzione navale in acciaio un settore strategico che deve essere sostenuto dal governo della RPC. Considerando che la maggior parte dei piatti a bulbo in acciaio sono utilizzati e fabbricati per il settore della costruzione navale in acciaio, tale settore può essere considerato strategico per il governo della RPC e ricevere pertanto il sostegno dello Stato. La denuncia sottolinea inoltre che i due più importanti cantieri navali cinesi, vale a dire China State Shipbuilding Corporation e China Shipbuilding Industry Corporation, sono imprese di proprietà dello Stato. Entrambe sono soggette alla supervisione della Commissione per la supervisione e l'amministrazione dei beni di proprietà dello Stato («SASAC») e sono pertanto interessate da misure e politiche pubbliche che favoriscono i produttori nazionali;
 - il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali che, per concedere l'accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. La loro politica creditizia deve essere infatti allineata agli obiettivi di politica industriale del governo della RPC piuttosto che valutare principalmente il contesto economico e i meriti di un determinato progetto.
 - Come affermato in precedenti inchieste della Commissione in materia di acciaio, nel mercato cinese è presente un sostanziale intervento pubblico, con conseguenti distorsioni dei salari nel settore siderurgico, nonché carenze nel diritto fallimentare e patrimoniale cinese.
- (50) Il governo della RPC non ha presentato osservazioni né fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal denunciante, riguardo all'esistenza di distorsioni significative e/o all'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie.
- (51) In particolare, nel settore del prodotto oggetto dell'inchiesta, che rappresenta un sottosettore dell'industria dell'acciaio, persiste un livello elevato di proprietà in capo al governo della RPC, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base. In assenza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi del prodotto oggetto dell'inchiesta, non è stato possibile determinare il rapporto esatto tra i produttori privati e quelli di proprietà dello Stato.

- (52) L'inchiesta ha confermato tuttavia che i due maggiori produttori del settore siderurgico, ossia Angang Steel Group («Ansteel») e China Baowu Steel Group («Baowu»), sono interamente di proprietà dello Stato o quest'ultimo vi detiene una partecipazione di controllo. Inoltre, alcune importanti società produttrici di piatti a bulbo in acciaio, come Hebei Jitai Special Steel Group Co., Ltd., Suqian Nangang Jinxin Rolling Co., Ltd e Hebei Jingye Group Co. Ltd., sono soggette a ingerenze da parte del governo. La società Hebei Jitai Special Steel Group Co., Ltd., una società interamente controllata dalla società privata Tangshan Baigong Industry Development co. ⁽¹³⁾, dichiara tra i suoi obiettivi quello di «contribuire allo sviluppo della società, all'evoluzione dei tempi e alla patria» ⁽¹⁴⁾. Inoltre, Suqian Nangang Jinxin Rolling Co., Ltd. è detenuta e controllata da Nanjing Steel, un'impresa di proprietà dello Stato soggetta alla SASAC di Nanchino ⁽¹⁵⁾. Nel caso della Hebei Jingye Group Co. Ltd., varie attività di costruzione del PCC sono state organizzate sotto la guida del vicesegretario del comitato di partito del gruppo ⁽¹⁶⁾.
- (53) Inoltre, dato che gli interventi del PCC nel processo decisionale operativo sono diventati la norma anche nelle società private ⁽¹⁷⁾, con il PCC che rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell'economia del paese, l'influenza dello Stato attraverso le strutture del PCC all'interno delle società fa sì che gli operatori economici siano effettivamente sotto il controllo e la supervisione strategica del governo, dato che le strutture dello Stato e del partito sono cresciute insieme nella RPC.
- (54) Quanto detto è evidente anche a livello della China Iron and Steel Association («CISA»). A norma dell'articolo 3 del suo statuto, la CISA «aderisce alla leadership generale del partito comunista cinese» e «accetta l'orientamento, la supervisione e la gestione commerciali da parte da parte delle entità preposte alla registrazione e alla gestione, da parte dei soggetti responsabili dell'edificazione del partito, nonché dei servizi amministrativi competenti per la gestione industriale» ⁽¹⁸⁾.
- (55) Sia le imprese pubbliche che quelle private del settore siderurgico sono soggette a una supervisione e a un orientamento di natura strategica. I più recenti documenti strategici cinesi concernenti il settore siderurgico confermano l'importanza costantemente attribuita dal governo della RPC al settore, compresa l'intenzione di intervenire nel settore al fine di plasmarlo secondo le politiche governative. Quanto precede è esemplificato: dal progetto di parere di orientamento del ministero dell'Industria e della tecnologia dell'informazione sulla promozione di un elevato sviluppo qualitativo del settore siderurgico, che auspica l'ulteriore consolidamento della base industriale e il miglioramento significativo del grado di modernizzazione della catena industriale ⁽¹⁹⁾; dal 14° piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime, secondo il quale il settore «aderirà alla combinazione di leadership di mercato e promozione statale» e «coltiverà un gruppo di aziende all'avanguardia, dotate di leadership in ambito ecologico e competitività di base» ⁽²⁰⁾; o dal 14° piano quinquennale sullo sviluppo del settore dei cascami dell'acciaio, i cui obiettivi fondamentali sono «il costante incremento della percentuale di
-
- ⁽¹³⁾ Hebei Jitai Special Steel Group Co., Ltd. (s.d.). Baidu, disponibile all'indirizzo: <https://baike.baidu.com/item/%E6%B2%B3%E5%8C%97%E5%90%89%E6%B3%B0%E7%89%B9%E9%92%A2%E9%9B%86%E5%9B%A2%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8/4599958> (consultato il 3 aprile 2023).
- ⁽¹⁴⁾ «Study the century-old party history and move forward with your head held high - Tangshan Baigong Industrial Development Co., Ltd. visited Li Dazhao Memorial Hall». (17 giugno 2021). Tsuniversal, disponibile all'indirizzo: <https://www.tsuniversal.com/news/74.html> (consultato il 3 aprile 2023).
- ⁽¹⁵⁾ Suqian Nangang Jinxin Rolling Co., Ltd. (s.d.). QCC, disponibile all'indirizzo: <https://www.qcc.com/firm/e466e01d6e0994f2d8c8736a6d7e4da7.html> (consultato il 3 aprile 2023).
- ⁽¹⁶⁾ The party committee of Jingye Group commended the advanced party branches and exemplary party members in 2022. (3 marzo 2023). Jingye Group, disponibile all'indirizzo: <http://www.hbjyjt.com/content/?2085.html> (consultato il 3 aprile 2023).
- ⁽¹⁷⁾ Cfr. ad esempio l'articolo 33 della costituzione del PCC, l'articolo 19 della legge sulle società (diritto societario) cinese o gli Orientamenti dell'Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era del 2020,
- ⁽¹⁸⁾ disponibile all'indirizzo: <http://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfgl/portal/content.html?articleId=5b2ddec5eba936fba45d7bd801b09f6ff30d867762906011672eaeda213c54ac&columnId=0227750914a0f2a722c5b71b220e0aa19ceb0ee2cd7a7e325a35f6591cdbc66a> (consultato il 3 aprile 2023).
- ⁽¹⁹⁾ Cfr.: https://www.miit.gov.cn/jgsj/ycls/gzdt/art/2020/art_8fc2875eb24744f591bfd946c126561f.html (consultato il 3 aprile 2023). https://www.miit.gov.cn/jgsj/ycls/gzdt/art/2020/art_8fc2875eb24744f591bfd946c126561f.html (consultato il 3 aprile 2023). https://www.miit.gov.cn/jgsj/ycls/gzdt/art/2020/art_8fc2875eb24744f591bfd946c126561f.html (consultato il 3 aprile 2023). https://www.miit.gov.cn/jgsj/ycls/gzdt/art/2020/art_8fc2875eb24744f591bfd946c126561f.html (consultato il 3 aprile 2023).
- ⁽²⁰⁾ Cfr. sezione IV, sottosezione 3 del 14° piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime.

utilizzo di cascami dell'acciaio e il raggiungimento nella produzione siderurgica nazionale di una percentuale complessiva di cascami del 30 % entro la fine del 14° piano quinquennale»⁽²¹⁾. Per quanto riguarda più specificamente il prodotto oggetto dell'inchiesta, le province di Shandong e Jiangsu hanno emesso il rispettivo 14° piano quinquennale sullo sviluppo di attrezzature per la costruzione navale e l'ingegneria navale, promuovendo esplicitamente il settore della costruzione navale e la relativa produzione di acciaio, come i piatti a bulbo in acciaio⁽²²⁾.

- (56) Esempi analoghi dell'intenzione delle autorità cinesi di monitorare e orientare gli sviluppi del settore siderurgico sono evidenti anche in altre province, come in quella di Hebei, che prevede di «attuare in modo costante lo sviluppo di gruppi di imprese, accelerare la riforma in materia di proprietà mista delle imprese statali, concentrarsi sulla promozione di fusioni interregionali e sul risanamento delle imprese private del settore del ferro e dell'acciaio e adoperarsi per costituire uno o due grandi gruppi di livello mondiale, da tre a cinque grandi gruppi di sostegno in grado di esercitare un'influenza a livello interno» e di «espandere ulteriormente i canali per il riciclaggio e la circolazione dei cascami dell'acciaio, rafforzare l'analisi e la classificazione dei cascami dell'acciaio»⁽²³⁾. L'influenza dello Stato è riscontrabile anche a livello comunale, ad esempio nel piano d'azione siderurgico per il 2022 «1 + 3», del comune di Tangshan nella provincia di Hebei, in cui diversi enti municipali sono incaricati di «promuovere alleanze tra imprese che fabbricano prodotti simili nella regione e la loro riorganizzazione», come i due grandi gruppi siderurgici Shougang (Jingtang, Qiangang) e Tangsteel New District, «individuare e guidare gli istituti finanziari affinché forniscano prestiti agevolati alle imprese siderurgiche perché passino a nuove industrie, e al tempo stesso [...] erogare sovvenzioni sotto forma di sconti sui tassi di interesse» nonché «sostenere l'ottimizzazione della struttura dei prodotti» concedendo «a nuove imprese manifatturiere campione e a prodotti campione a livello nazionale [...] rispettivamente 1 milione di CNY e 500 000 CNY, e a nuove imprese manifatturiere campione e a prodotti campione a livello provinciale rispettivamente 300 000 e 100 000 CNY»⁽²⁴⁾.
- (57) Analogamente, il piano di attuazione dell'Henan per la trasformazione e il potenziamento dell'industria siderurgica nel corso del 14° piano quinquennale prevede la «costruzione di basi di produzione di acciaio specializzate», ossia «la costruzione di sei basi di produzione di acciaio specializzate ad Anyang, Jiyuan, Pingdingshan, Xinyang, Shangqiu, Zhoukou ecc., e garantire l'espansione, l'intensificazione e la specializzazione del settore». Tra queste, entro il 2025 la capacità di produzione di ghisa ad Anyang sarà mantenuta al di sotto dei 14 milioni di tonnellate e la capacità di produzione di acciaio grezzo sarà mantenuta al di sotto dei 15 milioni di tonnellate»⁽²⁵⁾.
- (58) L'inchiesta ha inoltre confermato che il governo della RPC interferisce nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, stabilendo l'esistenza di legami personali tra i produttori di piatti a bulbo in acciaio e il PCC. Ad esempio, il presidente del consiglio di amministrazione del produttore esportatore che ha collaborato, Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd., ricopre contemporaneamente la funzione di segretario del comitato di partito dell'impresa⁽²⁶⁾. Inoltre, la società ha firmato un accordo strategico con l'impresa di proprietà dello Stato Jiangsu Huaneng, una società interamente controllata di Huaneng, un'impresa di proprietà dello Stato soggetta alla SASAC centrale⁽²⁷⁾, e ha firmato un accordo d'intenti per approfondire la cooperazione con la succursale della provincia di Jiangsu della Export-Import Bank of China, indicando un possibile sostegno finanziario da parte dello Stato⁽²⁸⁾. L'interferenza del comitato comunale del PCC nelle operazioni di Longteng risulta anche dal seguente articolo

⁽²¹⁾ Cfr. sezione II, sottosezione 1 del 14° piano quinquennale sullo sviluppo dell'industria dei cascami dell'acciaio.

⁽²²⁾ Cfr. il 14° piano quinquennale della provincia di Shandong sullo sviluppo di attrezzature per la costruzione navale e l'ingegneria navale, disponibile all'indirizzo: http://gxt.shandong.gov.cn/art/2022/3/29/art_103885_10301690.html (consultato il 4 aprile 2023) e il 14° piano quinquennale per lo sviluppo dell'industria delle attrezzature per la costruzione navale e l'ingegneria navale nella provincia di Jiangsu, disponibile all'indirizzo: https://gxt.jiangsu.gov.cn/art/2022/3/22/art_6197_10385582.html (consultato il 4 aprile 2023).

⁽²³⁾ Cfr. piano d'azione triennale della provincia di Hebei sullo sviluppo di cluster nella catena dell'industria siderurgica, Capitolo I, sezione 3; disponibile all'indirizzo: <https://huanbao.bjx.com.cn/news/20200717/1089773.shtml> (consultato il 3 aprile 2023).

⁽²⁴⁾ *Tangshan Municipal People's Government issued the «1 + 3» Action Plan for Tangshan Steel Industry*. (6 giugno 2022). China Iron and Steel Association, disponibile all'indirizzo: <http://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfgl/portal/content.html?articleId=e2bb5519aa49b566863081d57aea9dfdd59e1a4f482bb7acd243e3ae7657c70b&columnId=3683d857cc4577e4cb75f76522b7b82cda039ef70be46ee37f9385ed3198f68a> (consultato il 3 aprile 2023).

⁽²⁵⁾ Cfr. piano di attuazione dell'Henan per la trasformazione e il potenziamento dell'industria siderurgica durante il 14° piano quinquennale, Capitolo II, sezione 3; disponibile all'indirizzo: <https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211210/1192881.shtml> (consultato il 3 aprile 2023).

⁽²⁶⁾ Liming, C. (2 dicembre 2018). *Intervista con Ji Bingyuan, presidente, direttore generale e segretario del partito di Longteng Special Steel*.

⁽²⁷⁾ *Longteng Special Steel and Huaneng Jiangsu reached a strategic cooperation*. (22 giugno 2021). Sina Finance App. <https://finance.sina.com.cn/money/future/indu/2021-06-22/doc-ikqcfnc2450921.shtml> (consultato il 3 aprile 2023).

⁽²⁸⁾ *Export-Import Bank of China Jiangsu Branch signed «Deepening Cooperation Agreement» with Changshu Municipal People's Government*. (26 marzo 2021). JSCHINA, disponibile all'indirizzo: https://jsnews.jschina.com.cn/xhh/news/202103/t20210326_2753645.shtml (consultato il 3 aprile 2023).

pubblicato sul sito web del comune di Changshu: «il comitato di partito dell'Ufficio dei trasporti approfondirà ulteriormente il lavoro di abbinamento. Grazie alla leadership dell'edificazione del partito, essa garantirà una cooperazione più stretta e approfondita con le imprese collegate, così da trasformare al meglio i vantaggi politici derivanti dall'edificazione del partito in termini di sostegno e promozione reciproci in vantaggi in termini di sviluppo e azioni pratiche a beneficio delle masse. Insieme, riusciremo a conseguire nuovi risultati, nuovi progressi e nuove vittorie nella Lunga Marcia della Nuova Era» ⁽²⁹⁾. Analogamente, anche il presidente del consiglio di amministrazione di Suqian Nangang Jinxin Rolling Co., Ltd. e della sua società madre Nanjing Steel ricoprono contemporaneamente la carica di segretario del comitato di partito. ⁽³⁰⁾

- (59) Inoltre nel settore del prodotto oggetto dell'inchiesta sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. L'inchiesta ha individuato documenti strategici che dimostrano che l'industria beneficia degli orientamenti e degli interventi pubblici relativi al prodotto oggetto dell'inchiesta nell'ambito del settore siderurgico.
- (60) L'industria siderurgica continua ad essere considerata un settore chiave dal governo della RPC ⁽³¹⁾. Ciò trova conferma nei numerosi piani, direttive e altri documenti relativi al settore siderurgico emanati a livello nazionale, regionale e comunale. Nel 14° piano quinquennale, il governo della RPC ha previsto per l'industria siderurgica interventi di trasformazione, potenziamento, ottimizzazione e adeguamento strutturale ⁽³²⁾. Analogamente, il 14° piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime, applicabile anche all'industria siderurgica, definisce il settore come il «fondamento dell'economia reale» e «un settore chiave che determina il vantaggio competitivo della Cina a livello internazionale»; il piano fissa anche una serie di obiettivi e metodi di lavoro determinanti per lo sviluppo del settore siderurgico nel periodo 2021-2025, quali l'aggiornamento tecnologico, il miglioramento della struttura del settore (non da ultimo mediante ulteriori concentrazioni societarie) o la trasformazione digitale ⁽³³⁾.
- (61) L'importante materia prima utilizzata per la fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta è il minerale di ferro. Il minerale di ferro è citato anche nel 14° piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime, in cui lo Stato prevede di «sviluppare in modo razionale le risorse minerarie interne. Intensificare l'attività di prospezione del minerale di ferro [...], attuare regimi fiscali preferenziali, incoraggiare l'adozione di tecnologie e attrezzature avanzate per ridurre la generazione di rifiuti estrattivi solidi» ⁽³⁴⁾. In province come l'Hebei, per il settore le autorità prevedono quanto segue: «fornire agevolazioni sugli interessi per gli investimenti in nuovi progetti; esaminare e guidare gli enti finanziari affinché forniscano prestiti agevolati alle imprese siderurgiche perché passino a nuove industrie mentre saranno erogate sovvenzioni pubbliche sotto forma di agevolazioni» ⁽³⁵⁾. In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori incentivati, tra cui la produzione delle principali materie prime utilizzata nella fabbricazione dei piatti a bulbo in acciaio. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.
- (62) Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore siderurgico, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, di cui al considerando 45, non inciderebbe sui produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta.

⁽²⁹⁾ *The Party Committee of the Transport Bureau and Longteng Special Steel held a signing ceremony for party building*, (5 agosto 2020). Amministrazione di Changshu, disponibile all'indirizzo: <http://www.changshu.gov.cn/zgcs/c100297/202008/03d86105d1b24c0093db89f968f834f7.shtml> (consultato il 3 aprile 2023).

⁽³⁰⁾ Huang Yixin. (s.d.). Aiqicha Baidu, disponibile all'indirizzo: <https://aiqicha.baidu.com/person?personId=4736c00788016f6251d98eb690072596> (consultato il 3 aprile 2023).

⁽³¹⁾ Relazione, parte III, capitolo 14, pag. 346 e segg.

⁽³²⁾ Cfr. 14° piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico nazionale della Repubblica popolare cinese e gli obiettivi a lungo termine per il 2035, parte III, articolo VIII, disponibile all'indirizzo: <https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/> (consultato il 3 aprile 2023).

⁽³³⁾ Cfr. in particolare le sezioni I e II del 14° piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime.

⁽³⁴⁾ Cfr. 14° piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime, pag. 22.

⁽³⁵⁾ Cfr. piano d'azione siderurgico per il 2022 «1 + 3», del comune di Tangshan nella provincia di Hebei, capitolo 4, sezione 2; disponibile all'indirizzo: <http://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfgl/portal/content.html?articleId=e2bb5519aa49b566863081d57aea9dfd59e1a4f482bb7acd243e3ae7657c70b&columnId=3683d857cc4577e4cb75f76522b7b82cda039ef70be46ee37f9385ed3198f68a> (consultato il 3 aprile 2023).

- (63) Il settore siderurgico di cui al precedente considerando 45 è inoltre influenzato dalla distorsione dei costi salariali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base. Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrano che il settore siderurgico, compreso quello della produzione di piatti a bulbo in acciaio, non è sottoposto al sistema di diritto del lavoro cinese. Tali distorsioni incidono sul settore sia direttamente (nella fabbricazione dei piatti a bulbo in acciaio o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso ai fattori produttivi di società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC) ⁽³⁶⁾.
- (64) Nella presente inchiesta non sono stati inoltre presentati elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore siderurgico di cui al precedente considerando 45 non sia influenzato dall'intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. Pertanto, il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato.
- (65) Infine, la Commissione rammenta che per produrre piatti a bulbo in acciaio sono necessari vari fattori produttivi. Quando i produttori di piatti a bulbo in acciaio acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'assegnazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell'amministrazione e a tutti i settori.
- (66) Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita applicati sul mercato interno dei piatti a bulbo in acciaio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all'assegnazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un altro fattore produttivo e così via.
- (67) Nel contesto della presente inchiesta il governo della RPC non ha presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario. Tuttavia, nella sua comunicazione del 6 febbraio 2023, Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. ha sostenuto che le asserzioni relative alle distorsioni significative non dovrebbero diventare una conclusione predeterminata e che la Commissione dovrebbe innanzitutto verificare tali presunte distorsioni e decidere se siano significative prima di cercare dati sul valore normale da fonti alternative. Secondo la società la Commissione ha invece iniziato prematuramente a cercare fonti alternative del valore normale nella fase iniziale dell'inchiesta.
- (68) Questa argomentazione non può essere accolta. Come indicato nell'avviso di apertura, nella fase di apertura la Commissione ha ritenuto che vi fossero elementi di prova sufficienti, a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, per dimostrare che non sarebbe appropriato utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell'esistenza di distorsioni significative, giustificando pertanto l'apertura di un'inchiesta sulla base dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Commissione ha ricordato in tale contesto che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, le parti interessate dall'inchiesta sono informate immediatamente dopo l'apertura dell'inchiesta in merito alle fonti pertinenti che la Commissione intende utilizzare ai fini della determinazione del valore normale. L'argomentazione di Longteng secondo cui la Commissione dovrebbe cercare fonti alternative del valore normale solo dopo aver accertato l'esistenza di distorsioni significative sembra pertanto basarsi su una lettura errata del regolamento di base. In ogni caso, lungi dal giungere a conclusioni predeterminate in merito a distorsioni significative, come sostenuto da Longteng, nel corso della presente inchiesta la Commissione ha raccolto ulteriori informazioni per integrare le fonti disponibili al fine di verificare le asserzioni formulate nella fase di apertura e, in ultima analisi, determinare se nel settore dei piatti a bulbo in acciaio siano presenti distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Sebbene tali conclusioni saranno formulate solo nella fase definitiva dell'inchiesta, i risultati provvisori dell'inchiesta della Commissione sono riportati nei considerando da 44 a 67 e le parti interessate hanno la possibilità di presentare ulteriori osservazioni al riguardo.

⁽³⁶⁾ Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 134 e 135, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 143 e 144.

3.1.2.2. Paese rappresentativo

Osservazioni generali

- (69) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui seguenti criteri:
- un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale ⁽³⁷⁾;
 - la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta in tale paese;
 - la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;
 - qualora i possibili paesi rappresentativi siano più di uno, la preferenza è accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
- (70) Come indicato ai considerando 38 e 39, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale: la prima nota sui fattori produttivi, del 24 gennaio 2023, e la seconda nota sui fattori produttivi, del 3 aprile 2023. Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti e prendono inoltre in esame le osservazioni pervenute dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Nella seconda nota sui fattori produttivi la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di valutare l'opportunità di utilizzare la Turchia come paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, qualora fosse confermata l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

Livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina

- (71) Nella prima nota sui fattori produttivi, la Commissione ha individuato la Turchia e la Russia come paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina secondo la Banca mondiale, che li classificava cioè come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo, e dove era noto che avesse luogo la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Non sono pervenute osservazioni riguardo ai paesi individuati in tale nota.
- (72) Nella seconda nota, in seguito alle osservazioni ricevute dal produttore esportatore che ha collaborato Changshu Longteng Special Steel Co. Ltd. in merito alla prima nota, la Commissione ha indicato che la Malaysia è stata presa in considerazione per determinare i seguenti fattori produttivi: azoto, ossigeno e calcare. Non sono pervenute osservazioni riguardo ai paesi individuati in tale nota.

Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo

- (73) Nella prima nota la Commissione ha indicato che per i paesi individuati come produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta, ossia Russia e Turchia, la disponibilità di dati pubblici doveva essere ulteriormente verificata, in particolare per quanto riguarda i dati finanziari pubblici dei produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (74) Per quanto riguarda la Russia, i rendiconti finanziari dell'unica società identificata nella prima nota come produttore, vale a dire «JSC Omutninsk Metallurgical Plant», non erano prontamente disponibili. La Commissione ha pertanto concluso di non poter utilizzare i dati di questa società nel procedimento.
- (75) Inoltre, i dati delle statistiche russe sulle importazioni erano disponibili fino al gennaio 2022, coprendo quindi solo un terzo del periodo dell'inchiesta.
- (76) La Commissione ha quindi concluso che la Russia non poteva essere considerata un paese rappresentativo appropriato per la presente inchiesta.

⁽³⁷⁾ Dati aperti della Banca mondiale — reddito medio-alto, <https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income>.

- (77) Per quanto riguarda la Turchia, la Commissione ha individuato rendiconti finanziari prontamente disponibili per un solo produttore del prodotto oggetto dell'inchiesta, che tuttavia si trovava in una posizione in perdita nel 2021. Sebbene i rendiconti finanziari del produttore esportatore turco che ha collaborato, Özkan Demir, fossero prontamente disponibili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la società era in perdita nel 2021 e pertanto non ha potuto essere utilizzata per calcolare il valore normale. Pertanto, oltre a tale società, la Commissione ha individuato rendiconti finanziari prontamente disponibili per i produttori di un prodotto della stessa categoria generale e/o dello stesso settore in potenziali paesi rappresentativi che hanno mostrato un livello ragionevole di redditività per un periodo parzialmente sovrapponibile al periodo dell'inchiesta. Tali produttori sono stati identificati nella denuncia o individuati nell'elenco dei produttori che fabbricano prodotti che rientrano nel codice NC 7216 50 91 «Piatti a bulbo», che comprende sia il prodotto oggetto dell'inchiesta «Piatti a bulbo di acciai non legati di ampiezza fino a 204 mm», quale definito nell'avviso di apertura, sia tutti gli altri tipi di piatti a bulbo in acciaio. La Commissione ha inoltre effettuato un controllo incrociato tra l'elenco dei produttori e quello fornito dalle autorità turche nella fase preliminare.
- (78) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha ritenuto che la Turchia fosse una scelta appropriata come paese rappresentativo.
- (79) Nelle sue osservazioni sulla prima nota, Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. ha sottolineato che alcuni dei produttori turchi elencati non soddisfacevano i requisiti in quanto per quattro produttori su cinque erano disponibili solo rendiconti finanziari consolidati che quindi non potevano riflettere le SGAV e i margini di profitto effettivi di un produttore di piatti a bulbo in acciaio. Inoltre, secondo Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd., le SGAV e i profitti calcolati sulla base dei dati disponibili relativi ai cinque produttori erano eccessivamente elevati. La società cinese ha infine sostenuto che la Commissione non dovrebbe tenere conto della Turchia per stabilire il valore di riferimento di alcune materie prime (vale a dire calcare e ossigeno).
- (80) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha riesaminato le SGAV e i profitti dichiarati da quattro dei cinque produttori siderurgici individuati in Turchia e li ha valutati come eccessivamente elevati. Di conseguenza, la Commissione non ha tenuto conto di tali società e ha deciso di utilizzare le SGAV e i margini di profitto comunicati da uno solo dei produttori turchi, ossia Kocaer Çelik Sanayi, per i dati finanziari relativi al 2022 (ossia per il periodo parzialmente sovrapponibile al periodo dell'inchiesta). In seguito alla seconda nota, Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. ha sostenuto che Kocaer Çelik Sanayi ha sostenuto oneri finanziari estremamente elevati per i quali non è stato possibile reperire dettagli. Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. ha inoltre affermato di non aver sostenuto oneri finanziari così elevati.
- (81) La Commissione ha selezionato una società i cui rendiconti finanziari prontamente disponibili indicavano un importo ragionevole di SGAV e margini di profitto per l'industria siderurgica e ha applicato le SGAV e i profitti di Kocaer Çelik Sanayi in Turchia. Le SGAV, espresse come percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 10,98 %. I profitti, espressi come percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano all'8,8 %. La Commissione ha utilizzato dati consolidati, in quanto si trattava degli unici dati pubblicamente disponibili. Inoltre, la Commissione non ha ritenuto che tali percentuali fossero eccessivamente elevate, ma anzi in linea con i costi sostenuti e i profitti maturati in questo tipo di industria. Inoltre, tali percentuali sono in linea con quelle utilizzate nelle inchieste precedenti relative all'industria siderurgica, ad esempio per quanto riguarda le torri eoliche in acciaio ⁽³⁸⁾ e l'acciaio a rivestimento organico ⁽³⁹⁾. La Commissione non disponeva di alcuna informazione che indicasse il contrario.
- (82) Pertanto, in assenza di altre osservazioni o di altri dati prontamente disponibili, la Commissione ha concluso in via provvisoria che le fonti che ha proposto di utilizzare per il calcolo delle SGAV e dei profitti sono ragionevoli ed esenti da distorsioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), ultimo comma, del regolamento di base.

⁽³⁸⁾ GU L 450 del 16.12.2021, pag. 59.

⁽³⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/687 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 3.5.2019, pag. 5).

Livello di protezione sociale e ambientale

- (83) Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che la Turchia era l'unico paese rappresentativo appropriato disponibile, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

Conclusioni

- (84) Alla luce della precedente analisi, la Turchia soddisfa tutti i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base per poter essere considerato un paese rappresentativo appropriato.

Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

- (85) Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali le materie prime, l'energia e il lavoro, impiegati dal produttore esportatore nella fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (86) Per calcolare il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la Commissione ha utilizzato i dati del Global Trade Atlas ⁽⁴⁰⁾ («GTA») e del Metal Bulletin ⁽⁴¹⁾ per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe utilizzato i dati dell'Istituto di statistica turco per stabilire i costi del lavoro ⁽⁴²⁾ e dell'energia ⁽⁴³⁾ esenti da distorsioni e le statistiche della direzione generale del comune metropolitano di Izmir per il costo dell'acqua esente da distorsioni ⁽⁴⁴⁾.
- (87) La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a fornire informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella nota.
- (88) Nelle sue osservazioni sulla prima nota, Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd ha sostenuto che i prezzi all'importazione del ferrocromo in Turchia variavano in base al rapporto in peso di carbonio e cromo. La Commissione ha verificato il rapporto in peso effettivo di carbonio e cromo utilizzato dalla Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. e a tale riguardo, per stabilire il costo corrispondente del ferrocromo, ha deciso di utilizzare i parametri di riferimento indipendenti del Metal Bulletin per l'industria metallurgica e mineraria (prezzi dei mercati Fastmarkets), che riflettono i diversi rapporti in peso del carbonio e del cromo.
- (89) In seguito alla prima nota, Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. ha altresì sostenuto che i prezzi medi turchi di alcune materie prime (vale a dire ossigeno e calcare) non potevano essere utilizzati a causa del basso volume delle importazioni. Inoltre, sulla base delle risposte al questionario fornite da Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd, la Commissione ha individuato un ulteriore fattore produttivo, l'azoto, anch'esso importato in quantità non rappresentative in Turchia durante il periodo dell'inchiesta.

⁽⁴⁰⁾ <https://www.gtis.com/gta>

⁽⁴¹⁾ <https://xml.metalbulletin.com/mb-index.html>

⁽⁴²⁾ [https://data.tuik.gov.tr/Bulten/In\\$dex?p=Labour-Cost-Statistics-2020-37495](https://data.tuik.gov.tr/Bulten/In$dex?p=Labour-Cost-Statistics-2020-37495)

⁽⁴³⁾ <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Electricity-and-Natural-Gas-Prices-Period-I-January-June,-202245567>

⁽⁴⁴⁾ <https://www.izsu.gov.tr/YuklenenDosyalar/AtikSuTarifeleri>

- (90) Di conseguenza, la Commissione ha esaminato il volume delle importazioni in Thailandia, Malaysia, Brasile e Messico, poiché questi paesi presentano un livello di sviluppo economico simile a quello della Cina e sono stati precedentemente considerati paesi rappresentativi in diverse inchieste recenti nel settore siderurgico, relative alle ruote in acciaio ⁽⁴⁵⁾, ai prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a caldo ⁽⁴⁶⁾, alle torri eoliche in acciaio ⁽⁴⁷⁾, all'acciaio a rivestimento organico ⁽⁴⁸⁾ e agli accessori per tubi di ferro o di acciaio ⁽⁴⁹⁾. La Commissione ha stabilito che, a seguito dell'esclusione delle importazioni dalla RPC e da paesi non membri dell'OMC, solo la Malaysia aveva importato in quantità sufficientemente rappresentative tutti e tre i fattori produttivi in esame durante il periodo dell'inchiesta. In base a ciò, nella seconda nota la Commissione ha informato che, nel calcolare il valore normale, intende utilizzare i costi di tali fattori produttivi sulla base delle importazioni in Malaysia.
- (91) Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha aggiornato l'elenco di fattori produttivi sulla base delle osservazioni delle parti e delle informazioni fornite nelle risposte al questionario dal produttore esportatore che ha collaborato.
- (92) In seguito alla seconda nota, Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. ha sostenuto che il volume delle importazioni di azoto e ossigeno in Malaysia e il volume delle importazioni di argo in Turchia non erano rappresentativi in quanto erano notevolmente inferiori al consumo effettivo di tali materie prime nei paesi considerati. Inoltre, Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. ha dichiarato che per ciascuna di tali materie prime esistono alcuni paesi fornitori con prezzi unitari eccessivamente elevati e costi di trasporto elevati.
- (93) La Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto la rappresentatività dei volumi delle importazioni è stata valutata sulla base della quantità assoluta dei volumi delle importazioni. Il fatto che tali volumi non fossero agli stessi livelli del consumo delle materie prime da parte del produttore esportatore non ha modificato la conclusione secondo cui i volumi assoluti di tali importazioni sono stati considerati rappresentativi.
- (94) Nella seconda nota la Commissione ha inoltre informato le parti interessate che, a causa dell'elevato numero di fattori produttivi del produttore esportatore che ha collaborato e fornito informazioni complete e visto il peso trascurabile di alcune delle materie prime sul costo totale di produzione, queste voci trascurabili sono state raggruppate sotto la dicitura «materiali di consumo». La Commissione ha poi comunicato di voler calcolare la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e applicare tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime utilizzando i parametri di riferimento esenti da distorsioni stabiliti nel paese rappresentativo appropriato.

Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

Fattori produttivi

- (95) Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base:

⁽⁴⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/353 della Commissione, del 3 marzo 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 65 del 4.3.2020, pagg. 9).

⁽⁴⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 della Commissione, del 6 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 325 del 7.10.2020, pagg. 26).

⁽⁴⁷⁾ GU L 450 del 16.12.2021, pagg. 59.

⁽⁴⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/687 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 3.5.2019, pagg. 5).

⁽⁴⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 della Commissione del 24 gennaio 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 16 del 25.1.2022, pagg. 36).

Tabella 1

Fattori produttivi dei piatti a bulbo in acciaio

Fattore produttivo	Codice SA	Fonte dei dati che la Commissione intende utilizzare	Valore esente da distorsioni
Materie prime			
Calcare	252100	GTA per la Malaysia	0,243 CNY/kg
Minerale di ferro	260111	GTA per la Turchia	0,83 CNY/kg
Minerale di ferro sinterizzato	260112	GTA per la Turchia	1,28 CNY/kg
Carbone	270111	GTA per la Turchia	1,53 CNY/kg
Coke/coke in polvere	270400	GTA per la Turchia	3,35 CNY/kg
Polvere di carbonio	280300	GTA per la Turchia	10,08 CNY/kg
Tormalina pura	284910	GTA per la Turchia	8,67 CNY/kg
Ferromanganese	720211	GTA per la Turchia	10,68 CNY/kg
Ferrosilicio	720221	GTA per la Turchia	15,86 CNY/kg
Silico-manganese	720230	GTA per la Turchia	11,76 CNY/kg
Ferrocromo	720241	MB-FEC-0005	8,97 CNY/kg
Ferro-molibdeno	720270	GTA per la Turchia	160,64 CNY/kg
Ferro-titanio	720291	GTA per la Turchia	43,32 CNY/kg
Ferro-vanadio	720292	GTA per la Turchia	190,12 CNY/kg
Ferro-niobio	720293	GTA per la Turchia	176,27 CNY/kg
Ferro-alluminio	720299	GTA per la Turchia	19,24 CNY/kg
Cascami e avanzi di acciaio	720410	GTA per la Turchia	2,15 CNY/kg
Alluminio	760110	GTA per la Turchia	19,67 CNY/kg
Argo	280421	GTA per la Turchia	7,30 CNY/m ³
Azoto	280430	GTA per la Malaysia	5,85 CNY/m ³
Ossigeno	280440	GTA per la Malaysia	2,46 CNY/m ³
Costo dell'acqua		Prezzo dell'acqua applicato dal comune metropolitano di Izmir agli utilizzatori industriali	8,25 CNY/m ³
Lavoro			
Costo del lavoro		Istituto di statistica turco (si basa sul costo orario medio del lavoro nel settore manifatturiero)	37,03 CNY/ora
Energia			
Energia elettrica		Istituto di statistica turco — prezzo dell'energia elettrica applicato agli utilizzatori industriali	0,60 CNY/kWh
Gas naturale		Istituto di statistica turco — prezzo del gas applicato agli utilizzatori industriali	2,75 CNY/m ³

3.1.2.3. Materie prime

- (96) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime come consegnate all'ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato quale base la media ponderata del prezzo all'importazione in Turchia e per l'azoto, l'ossigeno e il calcare in Malaysia, come indicato nella banca dati GTA e nel parametro di riferimento indipendente del Metal Bulletin per il ferrocromo, aggiungendovi i dazi all'importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all'importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, ad esclusione della RPC e dei paesi che non sono membri dell'OMC elencati nell'allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁰⁾. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo avendo concluso nella sezione 3.3.1 che non è opportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno della RPC in ragione dell'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all'esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidano sui prezzi all'esportazione. Dopo aver escluso le importazioni nel paese rappresentativo dalla Cina e da paesi non retti da un'economia di mercato, la Commissione ha constatato che le importazioni delle principali materie prime da altri paesi terzi sono rimaste rappresentative.
- (97) La Commissione si è discostata dal metodo sopra descritto per un numero limitato di materie prime.
- (98) Come indicato al considerando 88, la Commissione ha deciso di utilizzare i prezzi del Metal Bulletin (prezzi Fastmarkets) per stabilire il valore di riferimento per il ferrocromo.
- (99) Come indicato al considerando 90, per il calcare, l'azoto e l'ossigeno la Commissione ha deciso di utilizzare il costo di tali fattori produttivi sulla base delle importazioni in Malaysia, escludendo le importazioni dalla RPC e da paesi che non sono membri dell'OMC.
- (100) La Commissione ha espresso i costi di trasporto, sostenuti dal produttore esportatore che ha collaborato, per l'approvvigionamento delle materie prime, sotto forma di percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell'ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna presso lo stabilimento della società.
- (101) Per alcuni fattori produttivi, i costi effettivi sostenuti dal produttore esportatore che ha collaborato rappresentavano una quota trascurabile (cumulativamente pari a circa il 3,3 %) del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell'inchiesta di riesame. Poiché il valore utilizzato per tali fattori produttivi non ha inciso in modo apprezzabile sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo, come spiegato al considerando 94.

Lavoro

- (102) La Commissione ha utilizzato le statistiche pubblicate dall'Istituto di statistica turco ⁽⁵¹⁾, che pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Turchia. La Commissione ha stabilito il valore di riferimento sulla base del costo orario medio del lavoro relativo al 2020 per l'attività economica «Attività metallurgiche» con codice 24 secondo la classificazione NACE Rev.2. I valori sono stati ulteriormente adeguati al fine di tenere conto dell'inflazione utilizzando l'indice dei prezzi al consumo sul mercato interno ⁽⁵²⁾ in modo da rispecchiare i costi del periodo dell'inchiesta.

⁽⁵⁰⁾ Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33). Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.

⁽⁵¹⁾ <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Labour-Cost-Statistics-2020-37495>

⁽⁵²⁾ <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Consumer-Price-Index-January-2023-49655>

Energia

- (103) La Commissione ha utilizzato i prezzi medi dell'energia elettrica e del gas industriali applicati agli utilizzatori industriali della Turchia, quali pubblicati dall'Istituto di statistica turco ⁽⁵³⁾ per il periodo da luglio 2021 a giugno 2022, al netto dell'IVA.

Acqua

- (104) La Commissione ha utilizzato la tariffa dell'acqua applicata dalla direzione generale del comune metropolitano di Izmir, responsabile dell'approvvigionamento idrico, della raccolta e del trattamento delle acque reflue in tale comune, dove ha sede una società rappresentativa del prodotto oggetto dell'inchiesta. Tali informazioni consentono di individuare le tariffe applicabili all'industria e il valore di riferimento corrisponderebbe a una tariffa mensile media per il periodo dell'inchiesta, al netto dell'IVA ⁽⁵⁴⁾.
- (105) Per quanto riguarda l'acqua, Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. ha ritenuto che il valore di riferimento utilizzato, vale a dire i costi dell'acqua nel comune di Izmir, non fosse rappresentativo in quanto Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. si trova in una zona rurale con facilità di accesso all'acqua e pertanto il costo dell'acqua di Changshu Longteng Special Steel Co. non può essere paragonato a quello di una città turistica della Turchia.
- (106) La Commissione ha utilizzato, come valore di riferimento, la tariffa dell'acqua per uso industriale applicata nella regione turca in cui ha sede il produttore del prodotto oggetto dell'inchiesta, Kocaeli Çelik Sanayi. Inoltre, la regione selezionata dispone di una base industriale ben sviluppata. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

Spese generali di produzione, SGAV e profitti

- (107) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione per coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra.
- (108) Le spese generali di produzione sostenute dal produttore esportatore che ha collaborato sono state espresse come percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dal produttore esportatore. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni.
- (109) Per stabilire un importo congruo ed esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari di Kocaeli Çelik Sanayi per il 2022, estratti dalla banca dati Orbis.

3.1.3. Calcolo

- (110) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.
- (111) Innanzitutto la Commissione ha stabilito i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. La Commissione ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi del produttore esportatore che ha collaborato. I tassi di consumo forniti dal produttore esportatore che ha collaborato sono stati verificati durante il controllo incrociato a distanza. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo o per altri costi unitari esenti da distorsioni indicati nella tabella precedente.
- (112) In secondo luogo, per calcolare il costo di produzione totale esente da distorsioni, la Commissione ha applicato le spese generali di produzione. Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state sommate ai costi dei materiali di consumo di cui al considerando 101 e sono state successivamente espresse come percentuale dei costi di fabbricazione effettivamente sostenuti da ciascun produttore esportatore. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni.

⁽⁵³⁾ <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Electricity-and-Natural-Gas-Prices-Period-I-January-June,-2022-45567>

⁽⁵⁴⁾ https://www.izsu.gov.tr/YuklenenDosyalar/AtikSuTarifeleri/Tarifeler_01092022.jpg

- (113) Infine, la Commissione ha aggiunto le SGAV e il profitto, espressi in percentuale del costo delle merci vendute e applicati al costo totale di produzione esente da distorsioni (ad esempio, le SGAV ammontavano al 10,98 % e il profitto ammontava all'8,8 %).
- (114) In base a ciò la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

3.1.4. Prezzo all'esportazione

- (115) Il produttore esportatore che ha collaborato ha esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti.
- (116) Il prezzo all'esportazione era pertanto il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.1.5. Confronto

- (117) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione del produttore esportatore che ha collaborato a livello franco fabbrica per tipo di prodotto.
- (118) A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati effettuati adeguamenti per tenere conto dei costi di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, del dazio doganale, dei costi del credito e delle commissioni.

3.1.6. Margine di dumping

- (119) Per il produttore esportatore la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, in conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (120) Il livello di collaborazione in questo caso è stato elevato, poiché le esportazioni del produttore esportatore che ha collaborato costituivano tutte le importazioni durante il periodo dell'inchiesta. Changshu Longteng Special Steel Co. ha affermato che nella RPC esisteva un altro produttore esportatore del prodotto in esame. Nessun'altra società si è tuttavia manifestata e la Commissione non ha individuato ulteriori esportazioni nelle statistiche sulle importazioni. Su tale base la Commissione ha ritenuto appropriato stabilire il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato allo stesso livello della società che ha collaborato.
- (121) Su tale base la media ponderata del margine di dumping provvisorio, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è la seguente:

Società	Margine di dumping provvisorio
Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd.	14,7 %
Tutte le altre società	14,7 %

3.2. Turchia

3.2.1. Valore normale

- (122) La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale di vendite sul mercato interno del produttore esportatore Özkan Demir fosse rappresentativo, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rappresentava per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione nell'Unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base le vendite totali del prodotto simile da parte di Özkan Demir sul mercato interno sono risultate rappresentative.

- (123) La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili ai tipi di prodotto esportati nell'Unione per il produttore esportatore con vendite rappresentative sul mercato interno.
- (124) La Commissione ha poi verificato se le vendite sul mercato interno effettuate da Özkan Demir per ogni tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto venduto per l'esportazione nell'Unione fossero rappresentative, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di questo tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell'inchiesta, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. La Commissione ha stabilito che, per un ristretto numero di tipi di prodotto esportati nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, le vendite sul mercato interno erano totalmente assenti o inferiori al 5 % del volume e pertanto non rappresentative.
- (125) La Commissione ha definito poi, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (126) Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, se:
- il volume delle vendite di un tipo di prodotto, a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato, abbia rappresentato più dell'80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto, e
 - la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.
- (127) In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta.
- (128) Il valore normale è il prezzo reale praticato sul mercato interno per tipo di prodotto per le sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta se:
- il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta l'80 % o meno del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto, o
 - la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.
- (129) Dall'analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che il [50-70] % di tutte le vendite sul mercato interno era remunerativo e che la media ponderata del prezzo di vendita era superiore al costo di produzione.
- (130) Per i tipi di prodotto per i quali le vendite sono state complessivamente remunerative, il valore normale è stato calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta (considerando 126 e 127) o come media ponderata delle sole vendite remunerative (considerando 128), a seconda del volume delle vendite remunerative.
- (131) Per i tipi di prodotto per i quali 1) le vendite non erano complessivamente remunerative o 2) le vendite sul mercato interno erano insufficienti o nulle e non erano disponibili informazioni specifiche sui prezzi di mercato per i tipi di prodotto non venduti da Özkan Demir sul mercato interno, la Commissione ha calcolato il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafi 3, e 6, del regolamento di base.
- (132) Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile del produttore esportatore che ha collaborato durante il periodo dell'inchiesta i seguenti elementi:
- la media ponderata delle SGAV sostenute dal produttore esportatore che ha collaborato per le vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta; e

b) la media ponderata dei profitti realizzati dal produttore esportatore che ha collaborato sulle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali, durante il periodo dell'inchiesta.

(133) Per i tipi di prodotto non venduti in quantità rappresentative sul mercato interno, è stata aggiunta la media delle SGAV e dei profitti relativi alle operazioni effettuate, nel corso di normali operazioni commerciali, sul mercato interno per questi tipi di prodotto. Per i tipi di prodotto non venduti affatto sul mercato interno, è stata aggiunta la media ponderata delle SGAV e dei profitti relativi a tutte le operazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno.

3.2.2. Prezzo all'esportazione

(134) Il produttore esportatore ha esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti.

(135) Il prezzo all'esportazione era pertanto il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.2.3. Confronto

(136) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione del produttore esportatore a livello franco fabbrica.

(137) A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati applicati adeguamenti per spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e imballaggio, costi del credito, spese bancarie, commissioni, sconti e altri adeguamenti.

(138) La Commissione ha individuato problemi di conversione valutaria durante il periodo dell'inchiesta. L'articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base stabilisce che la data di vendita dovrebbe essere la data della fattura e che si potrebbe utilizzare la data del contratto, dell'ordine di acquisto o della conferma dell'ordine, se tali documenti sono più idonei a determinare le condizioni di vendita. In primo luogo, la Commissione ha preso in considerazione le fluttuazioni dei cambi della lira turca (e il suo significativo calo complessivo rispetto all'euro⁽⁵⁵⁾). In secondo luogo, la Commissione ha preso in considerazione le pratiche di fissazione dei prezzi adottate dal produttore esportatore turco, in base alle quali le condizioni di vendita sono state fissate al momento dell'ordine di acquisto anziché alla data della fattura, sia per le vendite sul mercato interno⁽⁵⁶⁾ che per le vendite all'esportazione. La Commissione ha pertanto utilizzato il tasso di cambio valido alla data dell'ordine di acquisto per convertire il valore normale e il prezzo all'esportazione in lira turca.

3.2.4. Margine di dumping

(139) Per il produttore esportatore che ha collaborato, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, in conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(140) In base a quanto precede, il margine di dumping medio ponderato provvisorio, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 13,6 %.

(141) Il livello di collaborazione in questo caso è elevato perché le esportazioni del produttore esportatore che ha collaborato costituivano tutte le esportazioni nell'Unione dalla Turchia durante il periodo dell'inchiesta, in quanto l'inchiesta indicava che fosse l'unico produttore esportatore del prodotto in esame. Su tale base, la Commissione ha ritenuto appropriato stabilire il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato allo stesso livello della società che ha collaborato.

⁽⁵⁵⁾ Da 1 EUR = 10,6809 lire turche nel primo mese del periodo dell'inchiesta (ottobre 2021), a 1 EUR = 18,1465 lire turche nell'ultimo mese del periodo dell'inchiesta (ovvero +70 % in totale). *Fonti:* Banca centrale europea, DG Bilancio, Pacific Exchange Rate Service.

⁽⁵⁶⁾ Le vendite sul mercato interno sono state effettuate in valuta estera.

- (142) I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono indicati di seguito:

Società	Margine di dumping provvisorio
Türkiye Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş	13,6 %
Tutte le altre società	13,6 %

4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione

- (143) In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, il prodotto simile è stato fabbricato da tre produttori dell'Unione fino al 2020 e da due produttori durante il rimanente periodo in esame e periodo dell'inchiesta. Essi costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (144) La Commissione non ha potuto divulgare i dati relativi al volume delle importazioni, alla quota di mercato e ai prezzi all'importazione dalla RPC e dalla Turchia in quanto sono sensibili in relazione al mercato e riservati ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base dato il numero limitato di parti che operano sul mercato dell'Unione (due produttori dell'Unione, un produttore esportatore della Turchia e un produttore esportatore della Cina). La divulgazione di tali informazioni potrebbe consentire alle parti di risalire ai dati riservati specifici della società tramite operazioni di calcolo. La Commissione ha pertanto fornito tali informazioni in forma di intervalli e indici che hanno dato informazioni sufficientemente significative a tutte le parti interessate per comprendere l'analisi e le conclusioni della stessa e formulare osservazioni al riguardo. I dati sono stati forniti anche sotto forma di andamenti significativi affinché tutte le parti interessate potessero difendere i propri interessi. La Commissione non ha potuto rivelare il metodo utilizzato per la creazione degli intervalli in quanto ciò consentirebbe alle parti di risalire ai dati esatti partendo dagli intervalli.
- (145) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta ammontava a circa [15 000-18 000] tonnellate. La Commissione ha stabilito la produzione dell'Unione sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l'industria dell'Unione, quali le informazioni fornite dal denunciante, le stime contenute nella denuncia e i dati statistici forniti da Eurostat. Come indicato al considerando 17, durante il periodo dell'inchiesta il denunciante è stato l'unico produttore dell'Unione ad aver collaborato e rappresentava il [75-85] % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.

4.2. Consumo dell'Unione

- (146) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base delle vendite totali di piatti a bulbo in acciaio dell'industria dell'Unione nell'Unione stessa, con l'aggiunta delle importazioni totali nell'Unione da paesi terzi. Il metodo per stimare le importazioni è illustrato in dettaglio nella sezione 4.3.2.
- (147) Come illustrato anche ai considerando 11 e 12, durante il periodo in esame vi erano tre produttori dell'Unione: Losal (il denunciante), Olifer e Laminorul. Olifer non ha collaborato all'inchiesta e Laminorul ha presentato domanda di fallimento nel 2019. I volumi delle vendite di Olifer e Laminorul nell'Unione durante il periodo in esame si sono pertanto basati sulla stima contenuta nella denuncia ⁽⁵⁷⁾. Laminorul ha venduto piatti a bulbo in acciaio nell'Unione durante il periodo in esame solo nel 2019 e nel 2020, che rappresentavano rispettivamente circa il [18-22] % e il [4-7] % delle vendite totali del prodotto oggetto dell'inchiesta da parte dell'industria dell'Unione in tali anni. Per quanto riguarda le vendite del 2021 e del periodo dell'inchiesta, tutte le vendite dell'industria dell'Unione sono state considerate come prodotto oggetto dell'inchiesta. Per gli anni precedenti si è ritenuto che il 75 % delle vendite di Laminorul riguardasse il prodotto oggetto dell'inchiesta, mentre il restante 25 % delle vendite riguardava i piatti a bulbo in acciaio di larghezze maggiori che non rientrano nella definizione del prodotto. La Commissione ha ritenuto che tali ipotesi, basate sulle conoscenze di mercato del denunciante, fornissero una stima ragionevole, necessaria per calcolare il consumo dell'Unione. I volumi delle vendite del denunciante sono stati ottenuti dalle sue risposte al questionario e verificati in loco.

⁽⁵⁷⁾ Allegati F.7.9 e H.9.1 della denuncia.

(148) Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell'Unione (in tonnellate)

	2019	2020	2021	Periodo dell'inchiesta
Consumo totale dell'Unione	[70 000-75 000]	[42 000-46 000]	[44 000-48 000]	[47 000-51 000]
Indice (2019 = 100)	100	60	63	68

Fonte: Denuncia, risposte al questionario del denunciante, produttori esportatori che hanno collaborato ed Eurostat

(149) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è calato del 32 %. Dopo un forte calo iniziale del 40 % nel 2020, il consumo ha registrato nuovamente un leggero aumento negli anni successivi. Il calo registrato nel 2020 è coinciso con l'anno in cui l'Unione è stata colpita più duramente dalla pandemia di COVID-19 e può essere in gran parte attribuito ai «lockdown» imposti di conseguenza, quando le fabbriche sia dei produttori che degli utilizzatori dei piatti a bulbo in acciaio sono state temporaneamente chiuse. Inoltre, come spiegato al considerando 29, i piatti a bulbo in acciaio sono utilizzati principalmente nell'industria della costruzione navale. Nell'Unione, la maggior parte del prodotto in esame è utilizzata nella fabbricazione di navi da crociera e altre navi di lusso, nonché di navi militari. Una delle conseguenze della pandemia di COVID-19 è stata il rallentamento degli ordini e della produzione di navi di lusso, il che ha avuto un forte impatto sulla produzione di piatti a bulbo in acciaio. Sebbene dal 2020 il consumo sia aumentato, è ancora lontano dai livelli pre-pandemia.

4.3. Importazioni dai paesi interessati

4.3.1. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati

(150) La Commissione ha effettuato un'analisi volta a stabilire se le importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari dei paesi interessati dovessero essere valutate cumulativamente, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

(151) Il margine di dumping determinato in relazione alle importazioni dalla Cina e dalla Turchia era superiore alla soglia minima di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. Il volume delle importazioni da ciascun paese interessato non era trascurabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. Nel periodo dell'inchiesta le quote di mercato erano rispettivamente del [4,0-6,0] % e del [53,0-58,0] %.

(152) Le condizioni di concorrenza tra le importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dalla Turchia e il prodotto simile erano analoghe. Più specificamente, i prodotti importati erano in concorrenza tra loro e con i piatti a bulbo in acciaio fabbricati nell'Unione in quanto devono rispettare le stesse norme tecniche e devono essere certificati dalle stesse istituzioni prima di poter essere destinati all'uso finale previsto. I piatti a bulbo in acciaio provenienti da tutte le fonti sono venduti attraverso gli stessi canali di vendita e a categorie di clienti simili. I costruttori navali utilizzano gli stessi piatti a bulbo in acciaio per lo stesso scopo e li differenziano solo in base agli aspetti tecnici del prodotto (ad esempio larghezza, lunghezza, tipo d'acciaio ecc.), non alle origini del prodotto.

(153) Pertanto tutti i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base risultavano soddisfatti e le importazioni dalla Cina e dalla Turchia sono state esaminate cumulativamente ai fini della determinazione del pregiudizio.

4.3.2. Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati

- (154) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni dalla Cina e dalla Turchia in base ai dati verificati dei produttori esportatori che hanno collaborato. I dati verificati di questi produttori sono stati considerati più accurati rispetto ai dati Eurostat, in quanto questi ultimi registrano tutte le importazioni che rientrano nel codice NC dei piatti a bulbo in acciaio. Questo codice comprende anche i piatti a bulbo in acciaio le cui dimensioni non rientrano nella definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta.
- (155) La quota di mercato delle importazioni è stata determinata in base alla quota rappresentata da tali importazioni sul consumo totale dell'Unione. Come spiegato al considerando 146, il consumo dell'Unione si è basato sulle vendite di piatti a bulbo in acciaio dell'industria dell'Unione nell'Unione stessa, con l'aggiunta delle importazioni totali nell'Unione da paesi terzi. Il volume delle importazioni da altri paesi terzi, come indicato anche nella tabella 3, è stato stabilito sulla base dei dati Eurostat. Per stimare quale parte di tali importazioni riguardava il prodotto in esame, la Commissione ha seguito le ipotesi illustrate nella sezione C.1.1.1 della denuncia. Il denunciante ha stimato che nel 2019 e 2020 il 25 % delle importazioni dal Regno Unito riguardava il prodotto oggetto dell'inchiesta, mentre era pari al 45 % negli altri anni in cui il produttore noto del Regno Unito ha ampliato la sua gamma di prodotti dei piatti a bulbo in acciaio. Il denunciante ha inoltre stimato che il 75 % delle importazioni da tutti gli altri paesi riguardava il prodotto oggetto dell'inchiesta. Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione ha ritenuto che tali ipotesi costituissero una stima ragionevole delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (156) Le importazioni nell'UE dai paesi interessati hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

	2019	2020	2021	Periodo dell'inchiesta
Volume delle importazioni dalla RPC	[1 200-1 600]	[800-1 200]	[2 800-3 200]	[2 000-2 400]
<i>Indice</i>	100	68	204	151
Volume delle importazioni dalla Turchia	[37 000-41 000]	[23 000-27 000]	[24 000-28 000]	[24 000-28 000]
<i>Indice</i>	100	65	66	67
Volume delle importazioni dai paesi interessati	[38 200-42 600]	[23 800-28 200]	[26 800-31 200]	[26 000-30 400]
<i>Indice</i>	100	65	71	70
Quota di mercato della RPC (in %)	[1,1-3,1]	[1,4-3,4]	[6,0-8,0]	[4,0-6,0]
<i>Indice</i>	100	113	324	223
Quota di mercato della Turchia (in %)	[53,0-58,0]	[57,0-62,0]	[55,0-60,0]	[53,0-58,0]
<i>Indice</i>	100	107	104	99
Quota di mercato dei paesi interessati (in %)	[54,1-61,1]	[58,4-65,4]	[61,0-68,0]	[57,0-64,0]
<i>Indice</i>	100	107	112	104

Fonte: Denuncia, risposte al questionario del denunciante, produttori esportatori che hanno collaborato ed Eurostat

(157) Il volume delle importazioni dai paesi interessati è diminuito del 30 % tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta, registrando un netto calo nel 2020 prima di una parziale ripresa fino al periodo dell'inchiesta. Allo stesso tempo, la loro quota di mercato è aumentata del 4 %. Il calo dei volumi delle importazioni dai paesi interessati ha coinciso con un calo dei consumi dell'Unione pari al 32 % durante lo stesso periodo, come illustrato al considerando 149. Poiché i paesi interessati sono stati in grado di mantenere e persino aumentare la loro quota di mercato in un periodo di calo dei consumi, tale aumento della quota di mercato è andato a scapito di altri operatori del mercato, in particolare dell'industria dell'Unione. Durante il periodo dell'inchiesta la quota di mercato dei paesi interessati è diminuita nuovamente dell'8 % rispetto al 2021, pur rimanendo a un livello superiore rispetto a quello del 2019. Il calo della quota di mercato per i paesi interessati è stato in gran parte dovuto a un aumento significativo delle vendite del denunciante a un cliente importante durante il periodo dell'inchiesta. Le informazioni di cui dispone la Commissione non hanno tuttavia dimostrato che tale aumento fosse strutturale o che tale tendenza si sarebbe protratta dopo il periodo dell'inchiesta.

4.3.3. Prezzi delle importazioni dai paesi interessati, undercutting e contrazione dei prezzi

(158) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati verificati dei produttori esportatori che hanno collaborato, in linea con la determinazione dei volumi delle importazioni di cui ai considerando da 154 a 155. L'undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito in base ai dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato e dal produttore dell'Unione che ha collaborato.

(159) La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell'Unione dai paesi interessati ha avuto il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata)

	2019	2020	2021	Periodo dell'inchiesta
RPC	[800-900]	[800-900]	[850-1 000]	[1 000-1 200]
<i>Indice</i>	100	95	108	133
Turchia	[700-800]	[700-800]	[850-1 000]	[1 000-1 200]
<i>Indice</i>	100	92	119	139

Fonte: Produttori esportatori che hanno collaborato

(160) I prezzi all'importazione sono aumentati rispettivamente del 33 % e del 39 % per la Cina e la Turchia. Tale aumento è stato in gran parte causato dall'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia a seguito della pandemia di COVID-19 e, più di recente durante il periodo dell'inchiesta, dalla guerra in corso in Ucraina. Tuttavia, durante il periodo in esame, i prezzi di vendita dell'Unione sono aumentati ulteriormente del 46 %.

(161) La Commissione ha determinato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando:

- (1) la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto del produttore dell'Unione che ha collaborato, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica; e
- (2) la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni, per tipo di prodotto, praticati dai produttori esportatori della Cina e della Turchia che hanno collaborato al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), opportunamente adeguati per tener conto dei costi successivi all'importazione.

- (162) Il confronto tra i prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotti per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti del caso e dopo aver detratto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato teorico del produttore dell'Unione che ha collaborato durante il periodo dell'inchiesta. Tale risultato indicava un margine di undercutting medio ponderato pari al 6,5 % per la Cina e all'11,1 % per la Turchia per le importazioni al mercato dell'Unione.
- (163) Inoltre, la Commissione ha dimostrato l'esistenza di una contrazione dei prezzi. Come indicato nella tabella 8, l'industria dell'Unione ha infatti venduto a prezzi inferiori ai costi di produzione durante tutto il periodo in esame. A causa della notevole pressione sui prezzi causata dalle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping, l'industria dell'Unione non ha potuto aumentare i prezzi di vendita per raggiungere una situazione redditizia, con conseguenti perdite durante l'intero periodo in esame. In particolare, la Commissione ha riscontrato livelli di underselling pari al 21,7 % per la Cina e al 30,0 % per la Turchia.

4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.4.1. Osservazioni generali

- (164) In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (165) Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella denuncia e dei dati verificati forniti dal produttore dell'Unione che ha collaborato. I dati si riferivano a tutti i produttori dell'Unione che producevano e vendevano il prodotto in esame sul mercato dell'Unione durante il periodo in esame. Come spiegato al considerando 147, all'inizio del periodo in esame vi erano tre produttori dell'Unione, di cui solo due sono rimasti durante il periodo dell'inchiesta a causa del fallimento di Laminorul. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario del produttore dell'Unione che ha collaborato. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione nel suo complesso, in particolare perché il produttore dell'Unione che ha collaborato rappresentava oltre il 75 % della produzione totale dell'Unione nel periodo dell'inchiesta.
- (166) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
- (167) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.4.2. Indicatori macroeconomici

4.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (168) Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali nonché l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2019	2020	2021	Periodo dell'inchiesta
Volume di produzione (in tonnellate)	[25 000-30 000]	[12 500-15 500]	[13 500-17 000]	[15 000-18 000]

<i>Indice</i>	100	51	56	60
Capacità produttiva (in tonnellate)	[65 000-85 000]	[48 000-63 000]	[39 000-52 000]	[39 000-52 000]
<i>Indice</i>	100	74	61	61
Utilizzo degli impianti (in %)	[33-39]	[22-27]	[30-36]	[32-38]
<i>Indice</i>	100	69	91	98

Fonte: denuncia e dati verificati del denunciante.

- (169) Il volume della produzione realizzata dall'industria dell'Unione è diminuito nel periodo in esame. Ciò è dovuto in parte al citato fallimento di Laminorul, ma anche al fatto che i volumi di produzione delle due società rimanenti hanno registrato un netto calo nel 2020 ⁽⁵⁸⁾. Sebbene i volumi di produzione siano nuovamente aumentati negli anni successivi, durante il periodo dell'inchiesta il volume di produzione era ancora molto inferiore a quello del 2019. Tale diminuzione durante il periodo in esame è anche in linea con la diminuzione dei consumi dell'Unione negli stessi anni.
- (170) Anche la capacità produttiva è diminuita durante il periodo in esame, a causa del fallimento di Laminorul. La capacità produttiva delle due società rimanenti è rimasta stabile durante il periodo in esame. Tuttavia, il tasso di utilizzo degli impianti è diminuito del 2 % durante il periodo in esame, rispetto al netto calo registrato nel 2020 a causa del calo dei consumi e dei relativi volumi di produzione a seguito della pandemia di COVID-19, come illustrato al considerando 149. Per le altre due società, il tasso di utilizzo degli impianti è diminuito ulteriormente tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta. ⁽⁵⁹⁾

4.4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (171) Nel periodo in esame, il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato

	2019	2020	2021	Periodo dell'inchiesta
Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate)	[25 000-29 000]	[11 000-15 000]	[12 000-16 000]	[15 000-19 000]
<i>Indice</i>	100	47	51	62
Quota di mercato (in %)	[35-40]	[27-32]	[28-33]	[32-37]
<i>Indice</i>	100	77	82	91

Fonte: denuncia, risposte al questionario del denunciante, produttori esportatori che hanno collaborato ed Eurostat

⁽⁵⁸⁾ Tale tendenza è stata confermata anche alla tabella 5 delle risposte del denunciante al questionario per i produttori dell'Unione, nella versione consultabile dalle parti interessate (documento Tron t22.006788).

⁽⁵⁹⁾ Tale tendenza è stata confermata anche alla tabella 7 delle risposte del denunciante al questionario per i produttori dell'Unione, nella versione consultabile dalle parti interessate (documento Tron t22.006788).

(172) Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione stessa è diminuito del 38 % durante il periodo in esame, diminuendo drasticamente nel 2020 per poi registrare una ripresa parziale fino al periodo dell'inchiesta. Nello stesso periodo la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita del 9 %. La tendenza al ribasso dei volumi delle vendite, anche se leggermente meno accentuata, si osserva anche se si considerano solo le due società rimanenti, nonostante queste abbiano riconquistato una certa quota di mercato nel 2021 e nel periodo dell'inchiesta ⁽⁶⁰⁾. Il calo della quota di mercato e dei volumi delle vendite dell'Unione nel 2020 ha coinciso con il fallimento di Laminorul. Sebbene i consumi dell'Unione e i volumi delle importazioni e delle vendite siano tutti diminuiti nel 2020 a causa dell'impatto della pandemia di COVID-19, come illustrato al considerando 149, una parte dei volumi delle vendite precedentemente attribuiti a Laminorul è stata sostituita da importazioni piuttosto che da vendite di altri produttori dell'Unione. Ciò è evidente dai dati riportati nelle tabelle 3 e 6, che mostrano che nel 2020 la quota di mercato della Cina e della Turchia è aumentata, mentre l'industria dell'Unione ha perso quote di mercato. Dal 2020 l'industria dell'Unione è riuscita a recuperare parte della quota di mercato perduta, ma non ha raggiunto il livello precedente al 2020.

4.4.2.3. Crescita

(173) Come illustrato nei considerando 169 e 170, nel periodo in esame il volume di produzione e il tasso di utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione sono diminuiti, il che ha comportato un aumento dei costi fissi per unità di produzione. Allo stesso tempo, la domanda di piatti a bulbo in acciaio è diminuita notevolmente nel 2020, per poi tornare ad aumentare leggermente fino al periodo dell'inchiesta. In questo contesto di calo dei consumi, l'industria dell'Unione ha perso volumi di vendita e una quota di mercato significativi. È stata in grado di recuperare parte dei volumi di vendita e della quota di mercato solo a scapito dei suoi prezzi di vendita, che sono rimasti costantemente al di sotto dei costi di produzione dell'industria dell'Unione, come illustrato alla sezione 4.4.3.1. Pertanto, anche le prospettive di crescita dell'industria dell'Unione sono state compromesse.

4.4.2.4. Occupazione e produttività

(174) L'occupazione e la produttività hanno mostrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 7

Occupazione e produttività

	2019	2020	2021	Periodo dell'inchiesta
Numero di dipendenti	[250-300]	[130-160]	[130-160]	[130-160]
Indice	100	53	54	52
Produttività (in tonnellate/ dipendente)	[100-110]	[95-105]	[103-113]	[115-125]
Indice	100	97	103	115

Fonte: denuncia, dati verificati del denunciante e di Orbis van Dijk ⁽⁶¹⁾.

(175) Nel periodo in esame l'occupazione nel settore ha seguito lo stesso andamento della produzione e del consumo sul mercato dell'Unione, registrando un drastico calo del 48 %. La causa risiede principalmente nel fallimento di Laminorul, ma anche il denunciante ha registrato un calo dell'occupazione, anche se vi è stata una leggera ripresa dal punto più basso nel 2020 fino al periodo dell'inchiesta ⁽⁶²⁾. Tale diminuzione ha seguito la tendenza al ribasso osservata per i consumi dell'Unione nel 2020 e la limitata ripresa del consumo fino al periodo dell'inchiesta.

⁽⁶⁰⁾ Tale tendenza è stata confermata anche alla tabella 12 delle risposte del denunciante al questionario per i produttori dell'Unione, nella versione consultabile dalle parti interessate (documento Tron t22.006788).

⁽⁶¹⁾ Banca dati Orbis, fornita da Bureau Van Dijk (<https://orbis.bvdinfo.com>).

⁽⁶²⁾ Tale tendenza è stata confermata anche alla tabella 29 delle risposte del denunciante al questionario per i produttori dell'Unione, nella versione consultabile dalle parti interessate (documento Tron t22.006788).

- (176) Allo stesso tempo, la produttività è aumentata del 15 % tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta. Tuttavia, tale cifra è influenzata dal fatto che Laminorul nel 2019 aveva licenziato gran parte del suo personale, pur registrando ancora vendite nel 2019 e, in misura minore, nel 2020. La produttività degli altri due produttori dell'Unione è diminuita durante tutto il periodo in esame ⁽⁶³⁾. Il calo della produttività dei due produttori rimanenti dell'Unione indica un aumento del costo del lavoro per tonnellata di piatti a bulbo in acciaio.

4.4.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (177) Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L'entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull'industria dell'Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dai paesi interessati.
- (178) Questa è la prima inchiesta antidumping riguardante il prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.

4.4.3. Indicatori microeconomici

4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (179) Nel periodo in esame i prezzi medi unitari di vendita praticati dal produttore dell'Unione che ha collaborato ad acquirenti non collegati nell'Unione hanno mostrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita nell'Unione

	2019	2020	2021	Periodo dell'inchiesta
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (in EUR/tonnellata)	[850-950]	[850-950]	[1 000-1 150]	[1 200-1 400]
<i>Indice</i>	100	100	118	146
Costo unitario di produzione (in EUR/tonnellata)	[950-1 050]	[950-1 050]	[1 100-1 250]	[1 300-1 500]
<i>Indice</i>	100	100	121	141

Fonte: dati verificati del denunciante

- (180) I prezzi medi di vendita del produttore dell'Unione che ha collaborato sono aumentati del 46 % durante il periodo in esame, mentre il costo unitario di produzione è aumentato in misura leggermente inferiore (41 %) nello stesso periodo. Tuttavia, durante tutto il periodo in esame, i prezzi di vendita sono rimasti costantemente al di sotto del costo medio di produzione. Ciò significa che il produttore dell'Unione non è stato in grado di aumentare i suoi prezzi di vendita a un livello tale da compensare l'aumento dei costi di produzione.

⁽⁶³⁾ Tale tendenza è stata confermata anche alla tabella riassuntiva delle risposte del denunciante al questionario per i produttori dell'Unione, nella versione consultabile dalle parti interessate (documento Tron t22.006788).

- (181) Le vendite del prodotto simile sul mercato dell'Unione si basavano su contratti quadro con clienti che fissavano le quantità e i prezzi per il periodo successivo (da un anno a qualche mese) o su preventivi e prezzi a pronti. Il produttore dell'Unione che ha collaborato disponeva pertanto di un margine per aumentare i prezzi di vendita nel contesto dell'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia al momento della rinegoziazione dei contratti o dei preventivi di offerta. Tuttavia, non è riuscito a farlo nella misura necessaria durante il periodo in esame a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni, che hanno continuato a registrare volumi elevati. Come illustrato nella sezione 4.4.3.4, ciò ha comportato una situazione di costante perdita per il produttore dell'Unione che ha collaborato.

4.4.3.2. Costo del lavoro

- (182) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro del produttore dell'Unione che ha collaborato ha mostrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per dipendente

	2019	2020	2021	Periodo dell'inchiesta
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)	[48 000-53 000]	[45 000-50 000]	[45 000-50 000]	[53 000-58 000]
Indice	100	94	94	112

Fonte: dati verificati del denunciante.

- (183) Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 12 % durante il periodo in esame. Tale aumento è dovuto alla diminuzione del numero di dipendenti senza una riduzione analoga dei costi fissi.

4.4.3.3. Scorte

- (184) Nel periodo in esame il livello delle scorte del produttore dell'Unione che ha collaborato ha mostrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

	2019	2020	2021	Periodo dell'inchiesta
Scorte finali (in tonnellate)	[2 000-2 500]	[1 600-2 100]	[2 000-2 500]	[2 300-2 800]
Indice	100	82	104	117
Scorte finali in percentuale della produzione	[11-14]	[14-17]	[15-18]	[16-19]
Indice	100	129	136	141

Fonte: dati verificati del denunciante

- (185) Le scorte sono dapprima diminuite del 18 % nel 2020 per poi aumentare nel resto del periodo in esame fino a raggiungere un livello superiore del 17 % a quello del 2019. Le scorte finali in percentuale della produzione sono aumentate durante tutto il periodo in esame e hanno raggiunto un livello pari al 16-19 % della produzione annua. Tale situazione ha avuto un impatto negativo sulla situazione finanziaria del produttore dell'Unione che ha collaborato.

4.4.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

- (186) Nel periodo in esame redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito del produttore dell'Unione che ha collaborato hanno mostrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2019	2020	2021	Periodo dell'inchiesta
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)	[(- 11)-(- 7)]	[(- 10,5)-(- 6,5)]	[(- 10)-(- 6)]	[(- 6)-(- 3)]
<i>Indice</i>	- 100	- 94	- 91	- 46
Flusso di cassa (EUR)	[700 000-800 000]	[(- 700 000)-(- 600 000)]	[(- 1 700 000)-(- 1 400 000)]	[25 000- 30 000]
<i>Indice</i>	100	- 84	- 208	4
Investimenti (EUR)	[1 000 000-1 200 000]	[1 250 000-1 450 000]	[600 000-700 000]	[650 000- 750 000]
<i>Indice</i>	100	122	60	64
Utile sul capitale investito (%)	[(- 51)-(- 46)]	[(- 28)-(- 23)]	[(- 26)-(- 21)]	[(- 18)-(- 13)]
<i>Indice</i>	- 100	- 53	- 51	- 35

Fonte: dati verificati del denunciante

- (187) La Commissione ha stabilito la redditività del produttore dell'Unione che ha collaborato esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. Il produttore dell'Unione che ha collaborato è riuscito a ridurre le perdite durante il periodo in esame, ma è rimasto in perdita per tutto il periodo. Il fatto che nel periodo dell'inchiesta tale produttore abbia ridotto le perdite rispetto agli anni precedenti è stato dovuto in gran parte alla sua maggiore capacità di rinegoziare e adeguare i suoi prezzi all'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime, assieme all'adeguamento della sua strategia commerciale. Tuttavia, a causa della costante pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni a basso prezzo dai paesi interessati, che sono persino riuscite ad aumentare la loro quota di mercato già molto elevata durante tutto il periodo in esame, il produttore dell'Unione che ha collaborato non è stato in grado di riflettere tutti i costi nei prezzi praticati ai propri acquirenti.
- (188) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. L'andamento del flusso di cassa netto ha registrato un calo fino al periodo dell'inchiesta, con un flusso di cassa negativo nel 2020 e nel 2021, e poi nuovamente un aumento durante il periodo dell'inchiesta, con un calo complessivo del 96 % durante tutto il periodo in esame. Questa tendenza negativa ha dimostrato che il produttore dell'Unione che ha collaborato ha incontrato difficoltà ad autofinanziare le proprie attività, il che costituiva un'ulteriore indicazione del deterioramento della sua situazione finanziaria.
- (189) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Il produttore dell'Unione che ha collaborato ha investito in modo costante per migliorare l'efficienza dei suoi impianti di produzione, ad esempio con l'acquisto di nuovi macchinari per la granigliatura e la verniciatura, al fine di consentire la realizzazione interna delle parti del processo di produzione precedentemente esternalizzate, migliorando in tal modo l'efficienza e riducendo i tempi di consegna. Tuttavia, la sua capacità di investimento è stata limitata a causa della situazione di costante perdita. Inoltre, l'utile sul capitale investito, pur migliorando durante tutto il periodo in esame, è rimasto negativo per l'intero periodo. Pertanto il produttore dell'Unione che ha collaborato non è riuscito a generare abbastanza profitti per coprire i suoi investimenti.

- (190) La capacità del produttore dell'Unione che ha collaborato di ottenere capitali è stata influenzata dalla sua situazione finanziaria negativa. La costante perdita e il flusso di cassa netto hanno evidenziato gravi preoccupazioni in merito alla sua situazione di liquidità e alla sua capacità di ottenere capitali per finanziare la sua attività operativa e gli investimenti necessari.

4.4.4. Conclusioni relative al pregiudizio

- (191) L'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio durante l'intero periodo in esame. La situazione di perdita costante dell'industria dell'Unione durante tale periodo ha coinciso con volumi significativi di importazioni dai paesi interessati a prezzi inferiori ai costi di produzione dell'industria dell'Unione. Come illustrato nella sezione 4.3.3, i prezzi dell'industria dell'Unione sono stati notevolmente inferiori e ridotti dalle importazioni dai paesi interessati.
- (192) In un periodo di calo generale dei consumi dell'Unione e dopo una certa ripresa a seguito di un calo iniziale significativo delle vendite di piatti a bulbo in acciaio nell'Unione nel 2020, l'aumento dei volumi delle importazioni dai paesi interessati ha superato l'aumento dei volumi delle vendite dell'Unione sul mercato dell'Unione stessa. Dopo un calo iniziale del 35 % nel 2020, i volumi delle importazioni dai paesi interessati sono aumentati fino al 70 % dei volumi delle importazioni del 2019. I volumi delle vendite dell'industria dell'Unione hanno registrato un calo iniziale del 53 % e sono tornati a livelli pari appena al 62 % dei volumi delle vendite del 2019.
- (193) Allo stesso tempo, i prezzi di vendita sono aumentati sia per l'industria dell'Unione che per i due paesi interessati. Tuttavia, sebbene l'industria dell'Unione sia stata costantemente impossibilitata ad aumentare il proprio livello dei prezzi per raggiungere una situazione redditizia, la differenza tra i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione e i prezzi all'importazione da entrambi i paesi interessati è aumentata. I prezzi dell'Unione sono aumentati del 46 % durante il periodo in esame, mentre i prezzi all'importazione sono aumentati del 33 % dalla RPC e del 39 % dalla Turchia nello stesso periodo. Ciò significa che, nonostante gli aumenti dei prezzi delle importazioni e delle vendite nell'Unione, i prezzi delle importazioni dai due paesi interessati hanno esercitato una crescente pressione sui prezzi di vendita dell'industria dell'Unione. Di conseguenza, anche se l'industria dell'Unione è stata costretta a continuare a vendere sottocosto, tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta ha perso quote di mercato a favore dei paesi interessati. Sebbene l'industria dell'Unione abbia recuperato parte della quota di mercato perduta durante il periodo dell'inchiesta, non ha raggiunto il livello che deteneva nel 2019. Come illustrato al considerando 157, l'aumento della quota di mercato durante il periodo dell'inchiesta non è stato di natura strutturale, ma era in gran parte legato a un aumento temporaneo degli ordini di un particolare cliente.
- (194) Quasi tutti gli indicatori di pregiudizio hanno mostrato un andamento complessivamente negativo durante tutto il periodo in esame. La produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti sono tutti peggiorati, in linea con il calo dei volumi delle vendite e della quota di mercato. Inizialmente gli indicatori hanno registrato un andamento negativo nel 2020, principalmente a causa della pandemia di COVID-19 e del fallimento di Laminorul, come illustrato ai considerando 149, 160, 170 e 172. L'Unione è riuscita a riprendersi in una certa misura dal 2020, poiché la domanda di piatti a bulbo in acciaio e i consumi dell'Unione sono nuovamente aumentati a seguito della pandemia di COVID-19. Tuttavia, sebbene gli indicatori di pregiudizio abbiano mostrato un miglioramento dal 2020, durante il periodo dell'inchiesta essi sono rimasti tutti ben al di sotto dei livelli precedenti al 2020. A causa del persistere di ingenti volumi e quote di mercato delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, il cui prezzo è inferiore ai costi di produzione dell'industria dell'Unione, quest'ultima non è stata in grado di riprendersi nella misura necessaria a conseguire una situazione finanziaria stabile e redditizia.
- (195) Durante il periodo in esame gli investimenti netti sono diminuiti del 36 %, mentre l'utile sul capitale investito è rimasto negativo. Il flusso di cassa ha subito fluttuazioni drastiche durante il periodo in esame ed è stato prevalentemente negativo o prossimo allo zero dal 2020. Ciò ha inciso sulla capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività.
- (196) Nello stesso periodo il numero di dipendenti è diminuito del 48 %, in gran parte a causa del fallimento di Laminorul nel 2020, ma una simile tendenza al ribasso si è manifestata anche per gli altri produttori dell'Unione. Allo stesso tempo la produttività è diminuita (se non si tiene conto delle vendite di Laminorul, come illustrato al considerando 176), con il conseguente aumento del costo del lavoro per tonnellata di piatti a bulbo in acciaio.
- (197) Come illustrato precedentemente, nel periodo in esame gli indicatori economici quali la redditività, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito sono stati negativi. Questa situazione ha compromesso la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività, di operare gli investimenti necessari e di ottenere capitali, ostacolandone la crescita e arrivando anche a minacciarne la sopravvivenza.

- (198) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

- (199) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione si è accertata che non venisse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati. Tali fattori sono le importazioni da altri paesi terzi, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, la pandemia di COVID-19 che ha inciso sui consumi dell'Unione, l'aumento dei prezzi dell'energia e una presunta mancanza di diversificazione dei prodotti.

5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

- (200) Come disposto dall'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato l'evoluzione del volume delle importazioni provenienti dai paesi interessati e il loro impatto sull'industria dell'Unione.

5.1.1. *Quantità e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati*

- (201) Le quantità importate dai paesi interessati sono diminuite del 30 % durante il periodo in esame. Tale diminuzione, come illustrato al considerando 157, ha coinciso con un calo analogo dei consumi dell'Unione, causato principalmente dalla pandemia di COVID-19 e dal conseguente calo della domanda di costruzione navale e dei relativi fattori produttivi, come i piatti a bulbo in acciaio. Tuttavia, come illustrato ai considerando 192 e 193, l'aumento dei volumi delle importazioni osservato dopo il 2020 è stato superiore a quello dei volumi delle vendite dell'Unione durante lo stesso periodo.
- (202) Nel 2020 l'industria dell'Unione ha perso quote di mercato, principalmente a causa del fallimento di Laminorul. Come indicato alle tabelle 3 e 6, la quota di mercato precedentemente detenuta da Laminorul è stata in parte assorbita dalla Turchia e dalla Cina. I paesi interessati hanno costantemente incrementato la loro quota di mercato tra il 2019 e il 2021. Durante il periodo dell'inchiesta i paesi interessati hanno nuovamente perso parte della quota di mercato che avevano acquisito negli anni precedenti, a vantaggio dell'industria dell'Unione. Tuttavia quest'ultima, pur essendo riuscita a riconquistare parte della quota di mercato perduta nel 2020, non ha ancora raggiunto il livello precedente al 2020. La quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati è aumentata dal [54,1-61,1] % nel 2019 al [57,0-64,0] % nel periodo dell'inchiesta, pari a un aumento del 4 %, mentre nello stesso periodo la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita. Di conseguenza le importazioni oggetto di dumping sono aumentate in misura significativa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base.

5.1.2. *Prezzo delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato ed effetti sui prezzi*

- (203) Tali importazioni sono state inoltre effettuate a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione durante l'intero periodo in esame. L'industria dell'Unione è stata in grado di aumentare i prezzi durante tutto il periodo in esame per far fronte in parte all'aumento dei prezzi delle materie prime e dei fattori produttivi, tuttavia non è stata in grado di aumentare i prezzi nella misura necessaria a coprire i costi di produzione. Allo stesso tempo, mentre i prezzi delle importazioni dalla Cina e dalla Turchia sono anch'essi aumentati durante tutto il periodo in esame, ciò è avvenuto in misura minore rispetto a quanto registrato dall'industria dell'Unione e a partire da un livello di prezzo inferiore. Il prezzo medio delle importazioni dalla Cina e dalla Turchia è stato infatti costantemente inferiore ai costi di produzione dell'industria dell'Unione durante l'intero periodo in esame.
- (204) La pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni a basso prezzo dalla Cina e dalla Turchia ha fatto sì che l'industria dell'Unione non avesse altra scelta se non quella di seguire la fissazione dei prezzi per cercare di recuperare parte dei volumi di vendita persi nel 2020, in un periodo di calo dei consumi e aumento dei costi di produzione. Sebbene nel periodo dell'inchiesta l'industria dell'Unione sia riuscita a incrementare, dopo il 2020, i volumi delle vendite fino al 62 % dei livelli del 2019, non è stata in grado di farlo in misura uguale all'aumento dei consumi dell'Unione (pari al 68 % dei livelli del 2019 nel periodo dell'inchiesta) e delle importazioni dai paesi interessati (pari al 70 % dei livelli del 2019). Ciò ha a sua volta determinato una situazione di perdita costante per il produttore dell'Unione che ha collaborato durante tutto il periodo in esame. Nello stesso periodo altri indicatori finanziari, quali l'utile sul capitale investito e il flusso di cassa, hanno registrato un andamento altrettanto negativo. Pur essendo migliorato durante il periodo in esame, l'utile sul capitale investito è rimasto costantemente negativo, mentre il flusso di cassa è tornato ad appena il 4 % del livello del 2019 nel periodo dell'inchiesta.

5.1.3. *Nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dalla Turchia e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione*

- (205) Il deterioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione ha coinciso con una presenza significativa di importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. Nel contesto di contrazione del mercato, l'aumento della quota di mercato detenuta dalle importazioni dai paesi interessati, unito ai relativi bassi prezzi medi di vendita, ha avuto un impatto negativo sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione. Sebbene fino al periodo dell'inchiesta l'industria dell'Unione sia riuscita a riprendersi in una certa misura dal calo dei volumi delle vendite e della quota di mercato verificatosi nel 2020, non è stata in grado di aumentare i propri prezzi di vendita in misura sufficiente a coprire pienamente il forte aumento dei costi di produzione, a causa della maggiore presenza di importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame dai paesi interessati. Pertanto, le importazioni a basso prezzo dai paesi interessati hanno causato una contrazione dei prezzi.
- (206) Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha stabilito in via provvisoria che le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale pregiudizio ha avuto effetti sia in termini di volume che di prezzi.

5.2. Effetti di altri fattori

5.2.1. Importazioni dai paesi terzi

- (207) Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Importazioni da paesi terzi

Paese		2019	2020	2021	Periodo dell'inchiesta
Regno Unito	Volume (in tonnellate)	[2 000-2 400]	[2 800-3 200]	[1 000-1 400]	[1 700- 2 100]
	<i>Indice</i>	100	140	51	84
	Quota di mercato (in %)	[2,0-4,0]	[5,0-7,0]	[1,5-3,5]	[2,5-4,5]
	Prezzo medio	[700- 800]	[650- 750]	[800- 950]	[1 150- 1 350]
	<i>Indice</i>	100	93	110	167
Altri paesi terzi	Volume (in tonnellate)	[0-10]	[300-600]	[200-500]	[100-400]
	<i>Indice</i>	100	11 295	8 086	6 324
	Quota di mercato (in %)	[0,0-0,5]	[1,0-1,5]	[0,5-1,0]	[0,3-0,8]
	Prezzo medio	[1 100-1 200]	[1 100-1 200]	[700- 850]	[1 100- 1 300]
	<i>Indice</i>	100	101	73	104
Totale di tutti i paesi terzi, esclusi i paesi interessati	Volume (in tonnellate)	[2 000-2 400]	[3 100-3 800]	[1 200-1 900]	[1 800- 2 500]
	<i>Indice</i>	100	162	66	97

	Quota di mercato (in %)	[2,0-4,5]	[6,0-8,5]	[2,0-4,5]	[2,8-5,3]
	Prezzo medio	[700- 800]	[700- 800]	[800- 950]	[1 150- 1 350]
	Indice	100	100	109	165

Fonte: denuncia, risposte al questionario del denunciante, produttori esportatori che hanno collaborato ed Eurostat.

- (208) Nel periodo in esame l'unico altro paese terzo da cui sono stati importati nell'Unione volumi significativi di piatti a bulbo in acciaio è stato il Regno Unito. Tuttavia, i piatti a bulbo in acciaio fabbricati nel Regno Unito coincidevano solo in parte con il prodotto oggetto dell'inchiesta. British Steel, l'unico produttore noto di piatti a bulbo in acciaio nel Regno Unito, produceva esclusivamente piatti a bulbo in acciaio di larghezza pari o superiore a 200 mm nel 2019, di larghezza pari o superiore a 180 mm nel 2020 e attualmente anche di larghezza pari o superiore a 160 mm ⁽⁶⁴⁾. Come spiegato al considerando 154, i dati statistici relativi ai piatti a bulbo in acciaio disponibili in Eurostat per il periodo in esame comprendono tutte le dimensioni di piatti a bulbo in acciaio e non solo il prodotto oggetto dell'inchiesta. Sulla base delle informazioni fornite nella denuncia, la Commissione ha stimato la parte relativa ai volumi delle importazioni registrate da Eurostat relativa al prodotto in esame in diversi anni.
- (209) Come indicato ai considerando 157 e 172, le importazioni dai paesi interessati e i volumi delle vendite dell'industria dell'Unione sono diminuiti notevolmente nel 2020, prima di registrare una ripresa parziale negli anni successivi. Allo stesso tempo, le importazioni dal Regno Unito sono aumentate del 40 % nel 2020, ma nel 2021 sono scese ad appena la metà del volume del 2019, prima di aumentare nuovamente a un livello inferiore del 16 % rispetto ai volumi del 2019. L'utilizzatore che ha collaborato ha spiegato che il produttore del Regno Unito produce (ed esporta) piatti a bulbo in acciaio su base occasionale e solo quando non assegna la propria capacità produttiva ad altri prodotti.
- (210) Gli aumenti e le diminuzioni dei volumi osservati per le importazioni dal Regno Unito non corrispondevano a un calo e a un aumento paralleli delle importazioni dai paesi interessati o delle vendite dell'industria dell'Unione. Inoltre, i prezzi all'importazione dal Regno Unito erano ben al di sopra del livello dei prezzi delle importazioni di piatti a bulbo in acciaio dai paesi interessati e vicini ai prezzi dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.
- (211) Alla luce di quanto precede e in considerazione degli ingenti volumi delle importazioni a basso prezzo dai paesi interessati rispetto a quelli provenienti da altri paesi terzi, la Commissione ha concluso in via provvisoria che le importazioni da altri paesi terzi non hanno attenuato il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati.

5.2.2. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

- (212) Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 13

Andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione

	2019	2020	2021	Periodo dell'inchiesta
Volume delle esportazioni (in tonnellate)	[1 700-2 100]	[1 600-2 000]	[800-1 000]	[300-500]
Indice	100	93	46	17

⁽⁶⁴⁾ Cfr. l'allegato F.7.8 della denuncia, disponibile nel fascicolo pubblico, e l'opuscolo sui piatti a bulbo di British Steel, disponibile all'indirizzo: <https://britishsteel.co.uk/what-we-do/special-profiles/bulb-flats/> (consultato il 14 aprile 2023).

Prezzo medio (EUR/tonnellata)	[800-900]	[700-800]	[1 200-1 350]	0 (*)
Indice	100	94	161	0 (*)

Fonte: Eurostat, denuncia e dati verificati del denunciante per i volumi delle esportazioni, prezzo medio fornito dal denunciante
 (*) Il denunciante non ha effettuato esportazioni durante il periodo dell'inchiesta

- (213) Le esportazioni dell'industria dell'Unione sono diminuite in modo costante dal 2019 a volumi trascurabili nel periodo dell'inchiesta. L'industria dell'Unione ha indicato il calo dei consumi a livello mondiale a seguito della pandemia di COVID-19 quale causa di tale diminuzione, ma anche la concorrenza, in particolare delle esportazioni a basso prezzo dalla Turchia, che si è verificata non solo sul mercato interno ma anche sui mercati dei paesi terzi.
- (214) Le esportazioni sono state solo una piccola parte delle vendite complessive dell'industria dell'Unione in quanto hanno rappresentato il [5-9] % della sua produzione nel 2019 e sono diminuite al [3-1] % durante il periodo dell'inchiesta. Pertanto, sebbene il peggior andamento delle esportazioni possa aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, come sostenuto anche dal governo della Turchia nelle sue osservazioni in merito all'apertura, la Commissione ha concluso in via provvisoria che, considerata l'alta quota di vendite dell'Unione rispetto alle vendite all'esportazione durante l'intero periodo in esame, il calo delle vendite all'esportazione non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5.2.3. *Pandemia di COVID-19 e diminuzione dei consumi*

- (215) Nelle loro osservazioni in merito all'apertura, il governo della Turchia, Özkan e Fincantieri hanno tutti segnalato che la pandemia di COVID-19 e il concomitante calo dei consumi hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione o lo hanno causato. Come indicato nella tabella 2, il consumo dell'Unione di piatti a bulbo in acciaio è diminuito del 32 % durante il periodo in esame ed è infatti legato principalmente alla pandemia di COVID-19, come indicato al considerando 149. Allo stesso tempo, tuttavia, le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione sono ulteriormente diminuite del 38 %. Inoltre, nel 2019 esisteva già una situazione pregiudizievole causata da un volume significativo di importazioni a prezzi inferiori ai costi di produzione dell'industria dell'Unione, mentre la pandemia di COVID-19 ha iniziato ad avere un impatto solo a partire dal 2020. Pertanto, anziché essere la causa della situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione, la pandemia di COVID-19 e il conseguente calo dei consumi di piatti a bulbo in acciaio nell'Unione dovrebbero essere considerati fattori aggravanti verificatisi nel 2020.
- (216) In base a quanto affermato, la Commissione ha concluso in via provvisoria che l'evoluzione dei consumi dell'Unione non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5.2.4. *Aumento dei prezzi dell'energia*

- (217) Il governo della Turchia ha sostenuto che l'aumento dei prezzi dell'energia che si è verificato dalla fine del 2021, in particolare nel 2022, causato dall'aggressione militare da parte della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, ha inciso sulla situazione pregiudizievole del denunciante e non dovrebbe essere attribuito alle importazioni dai paesi interessati.
- (218) Tuttavia, come indicato nella tabella 8, l'industria dell'Unione è stata in grado di aumentare i propri prezzi di vendita da [1 000-1 150] EUR a [1 200-1 400] EUR tra il 2021 e il periodo dell'inchiesta. Tale aumento, pari a circa il 24 %, ha superato l'aumento dei costi di produzione nello stesso periodo, il che indica che l'aumento dei costi o dei prezzi dell'energia potrebbe essere trasferito agli acquirenti. Tuttavia, l'industria dell'Unione non è stata ancora in grado di aumentare i prezzi di vendita per coprire pienamente i costi totali di produzione, a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle continue importazioni a basso prezzo dai paesi interessati.

- (219) Come illustrato ai considerando 163, 180 e 181, nell'intero periodo in esame l'industria dell'Unione non è riuscita ad adeguare in modo appropriato i suoi prezzi di vendita in modo da creare una situazione redditizia. Poiché tale andamento è stato osservato per un lungo periodo, non poteva essere riconducibile soltanto all'aumento del costo dell'energia nel periodo dell'inchiesta. L'impossibilità di adeguare i prezzi di vendita è concomitante all'aumento della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati a livelli di undercutting significativi, il che ha determinato una contrazione dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, impedendole di tornare a una situazione redditizia.
- (220) La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che l'evoluzione dei costi dell'energia non poteva essere una causa del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5.2.5. *Diversificazione dei prodotti*

- (221) Özkan ha sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato in parte causato dal fatto che nel settore della costruzione navale è prassi generale acquistare da un'unica fonte tutti i vari tipi e le diverse dimensioni di piatti a bulbo in acciaio per ciascun progetto in modo da facilitare la tracciabilità. Dal momento che l'industria dell'Unione produceva esclusivamente piatti a bulbo in acciaio con un'ampiezza massima di 204 mm, essa non aveva, secondo Özkan, il vantaggio competitivo di cui disponeva il produttore turco da quando ha iniziato a produrre piatti a bulbo in acciaio di tutte le dimensioni.
- (222) Tuttavia, la Commissione non ha trovato alcuna prova della presunta prassi dei costruttori navali di acquistare da un'unica fonte tutti i piatti a bulbo in acciaio, né Özkan ha fornito prove in merito. Al contrario, l'utilizzatore che ha collaborato e un importatore indipendente hanno entrambi presentato osservazioni in cui sottolineavano la necessità di disporre di una fonte di approvvigionamento diversificata, anziché fare affidamento su un solo fornitore. L'utilizzatore ha inoltre affermato di acquistare in genere piatti a bulbo in acciaio sulla base delle scorte, che tutti i piatti a bulbo in acciaio delle stesse dimensioni potevano essere utilizzati in modo intercambiabile indipendentemente dalla loro origine e che gli acquisti non erano collegati a progetti specifici.
- (223) Inoltre, negli ultimi anni l'industria dell'Unione ha investito nella diversificazione dei prodotti ampliando la gamma delle dimensioni dei piatti a bulbo in acciaio durante il periodo in esame. A tale riguardo, Fincantieri ha fatto riferimento, nelle sue osservazioni, a un passaggio della denuncia in cui il denunciante affermava che «è più economico fabbricare prodotti di dimensioni fino a 180 mm di ampiezza nominale». Fincantieri ha pertanto contestato la decisione del denunciante di investire nella produzione di dimensioni maggiori e ha affermato di aver contribuito ai modesti profitti dell'industria dell'Unione.
- (224) Tuttavia, contrariamente a quanto precede, sia la denuncia che i dati verificati del denunciante hanno dimostrato che la produzione di piatti a bulbo in acciaio di dimensioni maggiori è più economica, in quanto richiede meno laminazione ed è più efficiente in termini di tempo. Al punto 1.3 della denuncia si affermava inoltre che «il costo di un piatto a bulbo è inversamente proporzionale alla sua dimensione». Ciò indicherebbe che la strategia di diversificazione dell'industria dell'Unione adottata in passato avrebbe un contributo positivo alla sua situazione in termini di redditività, anziché contribuire al pregiudizio subito.
- (225) La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che la presunta mancanza di diversificazione dei tipi di piatti a bulbo in acciaio da parte dell'industria dell'Unione non era tale da attenuare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5.3. **Conclusioni sul nesso di causalità**

- (226) Tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta si è verificato un deterioramento generale della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione. Tale deterioramento è stato particolarmente marcato nel 2020 e successivamente la situazione è relativamente migliorata fino al periodo dell'inchiesta. Tuttavia, alla fine del periodo in esame, l'industria dell'Unione si trovava ancora in perdita e non era ancora riuscita a riprendersi ai livelli registrati prima del 2020. Tali circostanze negative hanno coinciso nel tempo con un aumento della quota di mercato delle importazioni di piatti a bulbo in acciaio dai paesi interessati, effettuate a prezzi di dumping, che sono effettivamente aumentate, ma meno di quelle dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame, come indicato nella sezione 5.1.

- (227) La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. Le importazioni da altri paesi terzi, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, la pandemia di COVID-19 che ha inciso sui consumi dell'Unione, l'aumento dei prezzi dell'energia e una presunta mancanza di diversificazione dei prodotti hanno avuto effetti solo limitati sugli sviluppi negativi dell'industria dell'Unione in termini di volumi di produzione, prezzi di vendita e redditività.
- (228) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non sono stati sufficienti per attenuare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole.

6. LIVELLO DELLE MISURE

- (229) Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping.

6.1. Margine di pregiudizio

- (230) Il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 *quater* e 2 *quinqüies*, del regolamento di base.
- (231) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 *quater*, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all'aumento delle importazioni dai paesi interessati, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l'innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.
- (232) Il produttore dell'Unione che ha collaborato ha subito perdite durante l'intero periodo in esame. Il denunciante ha proposto un profitto di riferimento del 7,4 %, basato sul profitto realizzato sulle sue altre linee di prodotto nel 2019. La Commissione ha tuttavia osservato che le altre linee di prodotto del denunciante riguardavano cerniere e profili speciali per l'industria automobilistica, che sono prodotti a prezzi più elevati, più complessi e specializzati in termini di acquirenti. Il margine di profitto è stato quindi fissato al 6 % in via provvisoria conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 *quater*, del regolamento di base.
- (233) In base a ciò, il prezzo non pregiudizievole è pari a [1 300] — [1 600] EUR per tonnellata di piatti a bulbo in acciaio, ottenuto applicando il suddetto margine di profitto del 6 % al costo di produzione del produttore dell'Unione che ha collaborato durante il periodo dell'inchiesta.
- (234) La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori dei paesi interessati che hanno collaborato, determinata per calcolare l'undercutting dei prezzi, con la media ponderata del prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto sul mercato dell'Unione dal produttore dell'Unione che ha collaborato durante il periodo dell'inchiesta. L'eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore cif all'importazione.
- (235) Il livello di eliminazione del pregiudizio per «tutte le altre società» è definito allo stesso modo del margine di dumping per tali società (cfr. considerando 120 per la RPC e considerando 141 per la Turchia).

Paese	Società	Margine di dumping provvisorio (%)	Margine di pregiudizio provvisorio (%)
RPC	Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd.	14,7	21,7
	Tutte le altre società	14,7	21,7
Turchia	Türkiye Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş	13,6	30,0
	Tutte le altre società	13,6	30,0

6.2. Conclusioni sul livello delle misure

- (236) In base alla valutazione di cui sopra e in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere fissati come segue:

Paese	Società	Dazio antidumping provvisorio
Repubblica popolare cinese	Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd.	14,7 %
	Tutte le altre società	14,7 %
Turchia	Türkiye Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş	13,6 %
	Tutte le altre società	13,6 %

7. INTERESSE DELL'UNIONE

- (237) Avendo deciso di applicare l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se potesse concludere con chiarezza che non era nell'interesse dell'Unione adottare misure nel caso di specie, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità dell'articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

7.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (238) Nell'Unione vi sono due società produttrici di piatti a bulbo in acciaio. Esse impiegano direttamente [130-160] lavoratori e si trovano in Spagna e in Italia. Nel 2019 esisteva un ulteriore produttore dell'Unione, con sede in Romania. Di conseguenza, l'occupazione diretta totale nel settore dei piatti a bulbo in acciaio nel 2019 era quasi il doppio in termini di numero di dipendenti durante il periodo dell'inchiesta.
- (239) L'inchiesta ha stabilito che l'industria dell'Unione ha subito pregiudizio notevole a causa delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati durante il periodo dell'inchiesta. L'istituzione di misure consentirebbe all'industria dell'Unione di mantenere la propria quota di mercato, di aumentare la produzione e l'utilizzo degli impianti, di aumentare i prezzi per coprire i costi di produzione e raggiungere il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Questo porterebbe l'industria dell'Unione a tornare a una situazione sostenibile e a effettuare investimenti futuri.
- (240) La mancata istituzione di misure comporterebbe probabilmente un'ulteriore perdita di quota di mercato e un deterioramento della redditività, già negativa per tutto il periodo in esame. Ciò potrebbe causare ulteriori chiusure degli impianti di produzione e licenziamenti, mettendo così a repentaglio la redditività dell'industria dell'Unione. Quanto illustrato è particolarmente pertinente alla luce del fatto che attualmente vi sono solo due produttori dell'Unione, che sono sia piccole che medie imprese.
- (241) La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che l'istituzione di misure antidumping provvisorie sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari dei paesi interessati sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

7.2. Interesse degli utilizzatori e degli importatori indipendenti

- (242) Durante l'inchiesta solo un importatore indipendente, Baglietto, si è manifestato e ha risposto al questionario. Purtroppo, nonostante le numerose revisioni delle risposte al questionario, la quantità di informazioni che sono rimaste incomplete, compresa la parte descrittiva, è stata tale da rendere la risposta troppo carente per poter essere accettata nell'inchiesta. L'importatore ha convenuto che avrebbe invece presentato osservazioni in merito al pregiudizio e all'interesse dell'Unione. Nelle sue osservazioni, Baglietto si è opposto alle misure antidumping, sostenendo che tali misure limiterebbero le disponibilità dei piatti a bulbo in acciaio nell'Unione e potrebbero quindi creare di fatto una situazione di duopolio o monopolio sul mercato dell'Unione.

- (243) Anche due utilizzatori hanno accettato e hanno risposto al questionario. La risposta di un utilizzatore è stata troppo carente per poter essere accettata nell'inchiesta, mentre la risposta dell'utilizzatore Fincantieri è stata accettata e verificata in loco. Fincantieri è la più grande società di costruzione navale dell'Unione e quindi uno dei più importanti utilizzatori del prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (244) Fincantieri ha sostenuto, in primo luogo, che l'istituzione di misure antidumping chiuderebbe di fatto il mercato alle importazioni di piatti a bulbo in acciaio e rischierebbe di causare una carenza di approvvigionamento, in particolare per i piatti a bulbo in acciaio di ampiezza compresa tra 160 e 200 mm, che sono prodotti da un solo produttore dell'Unione. In secondo luogo, l'utilizzatore ha sostenuto che l'istituzione di misure aggraverebbe la mancanza di disponibilità del prodotto sul mercato dell'Unione. Secondo Fincantieri, l'industria dell'Unione non dispone di capacità sufficienti per soddisfare il fabbisogno dell'intero settore della costruzione navale. Inoltre, le forniture dell'industria dell'Unione hanno dovuto far fronte a ritardi e problemi logistici durante il periodo dell'inchiesta, che hanno costretto Fincantieri a ricorrere alle importazioni dai paesi interessati. In terzo luogo, Fincantieri ha affermato che, oltre ai paesi interessati, non esistono altri fornitori alternativi affidabili di piatti a bulbo in acciaio.
- (245) Oltre all'importatore e all'utilizzatore, anche il governo della Turchia ha sostenuto che l'istituzione di misure antidumping determinerebbe una situazione di monopolio sul mercato dell'Unione. Allo stesso tempo, il governo della Turchia ha sottolineato l'esistenza delle misure di salvaguardia in vigore sulle importazioni di prodotti di acciaio, tra cui i piatti a bulbo in acciaio, che, a suo parere, tutelano già in misura sufficiente l'industria dell'Unione.
- (246) In sostanza, le principali argomentazioni addotte dall'utilizzatore, dall'importatore e dal governo della Turchia riguardavano il fatto che le parti temono il rischio di una carenza di approvvigionamento e di una situazione di monopolio sul mercato dell'Unione in caso di istituzione di misure antidumping. Tuttavia, lo scopo e l'effetto previsto dell'istituzione di misure antidumping non è mai quello di chiudere il mercato dell'Unione alle importazioni da paesi terzi. L'obiettivo è invece eliminare gli effetti distorsivi del dumping pregiudizievole sugli scambi e ripristinare in tal modo la concorrenza e la parità di condizioni per i produttori dell'Unione. Il fatto che l'industria dell'Unione non abbia operato a pieno regime durante tutto il periodo in esame ha suggerito che i produttori dell'Unione potrebbero vendere più piatti a bulbo in acciaio sul mercato dell'Unione.
- (247) Inoltre, non vi sono indicazioni del fatto che gli importatori o gli utilizzatori non saranno in grado di assorbire l'aumento di prezzo che deriverebbe dall'istituzione di misure antidumping. Le informazioni fornite da Baglietto non hanno consentito di determinare la possibilità per gli importatori di assorbire il dazio antidumping proposto.
- (248) Tuttavia, i dati verificati e le dichiarazioni dell'utilizzatore che ha collaborato hanno chiaramente dimostrato che un aumento del costo dei piatti a bulbo in acciaio non andrebbe a scapito degli utilizzatori. I piatti a bulbo in acciaio originari dei paesi interessati hanno rappresentato meno del 10 % degli acquisti totali di questi ultimi da parte dell'utilizzatore nel periodo dell'inchiesta. Inoltre, il costo dei piatti a bulbo in acciaio rappresentava una parte trascurabile (meno dello 0,5 %) del costo complessivo di produzione sostenuto da Fincantieri per tutti i prodotti che incorporano piatti a bulbo in acciaio. Pertanto, si prevede che l'impatto dell'aumento del costo dei piatti a bulbo in acciaio sul notevole margine di profitto di Fincantieri sarà molto limitato.
- (249) Inoltre, per quanto riguarda la potenziale mancanza di fonti di approvvigionamento, la mancata istituzione delle misure antidumping andrebbe a scapito della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione e potrebbe indurre i due produttori rimanenti dell'Unione a riesaminare le loro strategie di investimento e a concentrarsi su altre linee di produzione, attualmente più redditizie, interrompendo di fatto la produzione dell'Unione di piatti a bulbo in acciaio.
- (250) In tali circostanze, gli importatori e gli utilizzatori dell'Unione di piatti a bulbo in acciaio sarebbero completamente dipendenti dalle importazioni da paesi terzi che, secondo tutte le parti interessate, di fatto sono solo la Cina e la Turchia. Per non dipendere dalle importazioni da un numero molto limitato di fornitori di paesi terzi, rimane necessaria una fonte di approvvigionamento diversificata, che comprenda le fonti di approvvigionamento interne all'Unione. L'istituzione di dazi antidumping, che ripristinerebbero la concorrenza e la parità di condizioni per i produttori dell'Unione, garantirebbe la diversificazione e la possibilità di scelta della fonte di approvvigionamento richiesta da tutte le parti.
- (251) Alla luce di quanto precede, le argomentazioni relative a una potenziale mancanza di fonti di approvvigionamento e a una possibile situazione di duopolio/monopolio sono state respinte in via provvisoria.

- (252) Come indicato al considerando 245, il governo della Turchia ha argomentato ulteriormente che l'industria dell'Unione è già protetta dalle misure di salvaguardia attualmente in vigore nei confronti dei prodotti siderurgici, tra cui i piatti a bulbo di acciaio ⁽⁶⁵⁾. Tuttavia, le misure di salvaguardia sono temporanee e hanno una logica e un obiettivo diversi da quelli delle misure antidumping. Pertanto, l'argomentazione relativa alle misure di salvaguardia è stata respinta in via provvisoria.

7.3. Conclusione in merito all'interesse dell'Unione

- (253) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che in questa fase dell'inchiesta non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'istituzione di misure sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Cina e della Turchia.

8. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

- (254) Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello di misure e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (255) È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping (considerando da 229 a 236). L'importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.
- (256) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Paese	Società	Dazio antidumping provvisorio
Repubblica popolare cinese	Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd.	14,7 %
	Tutte le altre società	14,7 %
Turchia	Türkiye Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş	13,6 %
	Tutte le altre società	13,6 %

- (257) Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta ma altresì ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

9. INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA

- (258) Conformemente all'articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG TRADE. Le parti interessate disponevano di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati.
- (259) Il produttore esportatore Turkish Özkan Demir ha osservato che i quantitativi delle vendite sul mercato interno sono stati erroneamente arrotondati, determinando un margine di dumping più elevato. Dopo aver esaminato la questione la Commissione ha accolto tale argomentazione e ha corretto l'errore utilizzando cifre non arrotondate. Di conseguenza il margine antidumping provvisorio è passato dal 14,3 % al 13,6 %.

⁽⁶⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/978 della Commissione, del 23 giugno 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 167 del 24.6.2022, pag. 58).

(260) Anche il produttore esportatore cinese Changshu LONGTENG ha presentato osservazioni, che tuttavia non riguardavano la precisione dei calcoli. Tali osservazioni saranno pertanto esaminate nella fase definitiva dell'inchiesta.

10. DISPOSIZIONI FINALI

(261) Nell'interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito.

(262) I risultati dell'inchiesta relativi all'istituzione dei dazi provvisori sono provvisori e possono essere modificati nella fase definitiva dell'inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di piatti a bulbo di acciai non legati di ampiezza fino a 204 mm, attualmente classificati con il codice NC ex 7216 50 91 (codice TARIC 7216 50 91 10) e originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia.

2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate, sono le seguenti:

Paese	Società	Dazio antidumping provvisorio	Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese	Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd.	14,7 %	899 J
Repubblica popolare cinese	Tutte le altre società	14,7 %	8999
Turchia	Türkiye Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş.	13,6 %	899 %
Turchia	Tutte le altre società	13,6 %	8999

3. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni pertinenti in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione presso la Commissione devono farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
